



TRIBUNALE DI TARANTO
II SEZIONE PENALE

RITO ASSISE
AULA AULA ALESSANDRINI - TA0007

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT. PIETRO ARGENTINO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA PIRRONI ANNAPIA	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 73

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/16 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 12/07/2017

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2017400064763

Esito: RINVIO AL 20/09/2017 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
ORDINANZA.....	63

TRIBUNALE DI TARANTO

II SEZIONE PENALE

RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/16 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 12/07/2017

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a latere

DOTT. PIETRO ARGENTINO

Pubblico Ministero

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO

Pubblico Ministero

DOTT.SSA PIRRONI ANNAPIA

Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiamiamo il procedimento penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Buongiorno a tutti! Cominciamo con l'appello degli imputati.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente;

AVVOCATO - Signor Presidente, le chiedo scusa. Poichè vediamo lei e non il Presidente Petrangelo, prima ancora della formulazione della lettura dell'atto di appello, se la Corte

volesse comunicarci innanzitutto rassicurarci che non vi siano ragioni diciamo di impedimento gravi del Dottor Petrangelo, come ci auguriamo, e poi se ci vuole rendere note le ragioni per le quali ci troviamo di fronte ad una diversa composizione del Collegio. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato, lei ha ragione, ci siamo posti questo problema, però riteniamo che per la regolarità dell'udienza sia assolutamente preliminare anche alle questioni che riguardano la costituzione dell'organo giudicante fare l'appello, perché chiaramente la Corte deve sapere a chi si sta rivolgendo. Subito dopo chiariremo le ragioni di questa sostituzione. Andiamo avanti.

- Imputato **RIVA Fabio Arturo**, assente, sottoposto ad obbligo, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Perrone, presente;
- Imputato **Capogrosso Luigi**, presente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente, al momento si è allontanato;
- Imputato **Andelmi Marco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, entrambi sostituiti dall'Avvocato Cattaranza del Foro di Bergamo, nomina in atti;
- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze, presente.
- Imputato **Di Maggio Ivan**, oggi non comparso, già presente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze, presente, e dall'Avvocato Baccareda.
- Imputato **De Felice Salvatore**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Lanucara e Ragno, assenti;
- Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Centonze, e dall'Avvocato Baccareda, assente, sostituito dall'Avvocato Caccialanza;
- Imputato **Archinà Girolamo**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza, presente;

- Imputato **Perli Francesco**, libero assente, difeso dagli Avvocati Viviani, assente, e dall'Avvocato Raffaele Della Valle, entrambi sostituiti dall'Avvocato Martucci;
- Imputato **Ferrante Bruno**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio, presente;
- Imputato **Buffo Adolfo**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani, del Foro di Pisa e dall'Avvocato Carlo Sassi, del Foro di Milano, assenti, sostituiti dall'Avvocato Ippedico, con nomina 102 in atti;
- Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza, assente;
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente;
- Imputato **Di Noi Giuseppe**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, assente, Avvocato Gaetano Melucci, assente;
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro del Foro di Taranto, presente;
- Imputato **Palmisano Sergio**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, sostituito dall'Avvocato Caccialanza;
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, sostituito dall'Avvocato Caccialanza;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Lorenzo Mariucci del Foro di Bologna, e dall'Avvocato Luca Sirotti del Foro di Bologna, assenti, il secondo sostituito dall'Avvocato Lorenzo Mariucci.
- Imputato **Ceriani Alfredo**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci e dall'Avvocato Loiacono del Foro di Brescia, presenti entrambi;

- Imputato **Rebaioli Giovanni**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Daniele Convertino, assente, e dall'Avvocato Stefano Loiacono, presente;
- Imputato **Pastorino Agostino**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e dall'Avvocato Urso, assente;
- Imputato **Bessone Enrico**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno, del Foro di Torino, assente, e Avvocato Gaetano Melucci del Foro di Taranto, presente, quest'ultimo anche in sostituzione dell'Avvocato Feno per delega orale;
- Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonini del Foro di Roma, e dall'Avvocato Vozza del Foro di Taranto, presenti;
- Imputato **Florido Giovanni**, assente, difeso dall'Avvocato Carlo Petrone e Avvocato Claudio Petrone, presente il primo anche in sostituzione del secondo.
- Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti, assente, e dall'Avvocato Laura Palomba, presente anche in sostituzione del primo;
- Imputato **Specchia Vincenzo**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati del Foro di Lecce, assente, sostituito dall'Avvocato Stefano Maggio con delega orale;
- Imputato **Liberti Lorenzo**, oggi non comparso, difeso dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto del Foro di Bari, e dall'Avvocato Carlo Raffo del Foro di Taranto, presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio del Foro di Taranto, assente;

- Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Enzo Sapia del Foro di Taranto, assente;
- Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello del Foro di Foggia, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo e Avvocato Gianluca Mongelli, assenti, sostituiti entrambi dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, difeso dall'Avvocato Giandomenico Bruni, presente;
- Imputato **Antonicelli Antonello**, libero già assente, difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo del Foro di Bari, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Manna Francesco**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti, entrambi sostituiti dall'Avvocato Carlo Raffo con delega orale.
- Imputato **Fratoianni Nicola**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso del Foro di Pisa, assente, e dall'Avvocato Zaccaria, presente anche in sostituzione del primo;
- Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, libero già assente, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito dall'Avvocato Giovanni Orfino con delega orale;
- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti, assente, sostituito dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia con delega orale;
- Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia, presente, e Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito dall'Avvocato Giovanni Orfino;

- Imputato **Pelaggi Luigi**, libero già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana del Foro di Milano, assente;
- Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano, assente, e Valerio Vancheri, assente;
- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, già assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente, e dall'Avvocato Maddalena Rada del Foro di Bologna, entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Lorenzo Mariucci;
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano del Foro di Bari, sostituito Dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Partecipazioni Industriali S.p.A in amministrazione straordinaria già Riva Fire**, in liquidazione nella persona del curatore speciale Dottor Bianco, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Paolo Garzone del Foro di Taranto, presente;

Responsabile Civile - Regione Puglia in persona della professoressa Barbanente, assente, difeso dall'Avvocato Alessandro Amato, assente, sostituito dall'Avvocato Ilaria Alessia Antiano, giusta delega orale.

Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici S.p.A. Legale rappresentante Claudio Riva, assente, Avvocato Annicchiarico, presente.

Partecipazioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria in amministrazione straordinaria, il curatore speciale il Dottor Bianco, assente, Avvocato Garzone, presente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per i difensori non presenti nominiamo d'ufficio, ex articolo 97 quarto comma del Codice di rito Penale, l'Avvocato Vozza.

Parti Civili:

- **Avvocato Mele**, assente, la Parte Romandini è presente, Avvocato Mele sostituito dall'Avvocato Ludovica Coda;
- **Avvocato Apolito**, assente, Alpino Leonardo, Bardi Giacomo, Boccuni Gaetana, Bruno Pietro, Buscicchio Giuseppe, Camerino Angela, Capuano Adriana, Capuano Anna, Capuano Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ippazio, Colella Eerminia, D'Andria Anna, D'Andria Antonio, D'Andria Chiara, D'Andria Cosimo, D'Andria Luigi, D'Andria Maria, D'Andria Nicola, D'Andria Salvatore, D'Andria Sergio, D'Andria Teresa, D'Andria Vito, De Bartolomeo Francesco, De Bartolomeo Stefano, De Luca Antonello, De Luca Ercole, De Luca Francesca Rita, De Pasquale Maria Pia, Del Giudice Annamaria, De Venere Vincenza, Di Comite Maria, Di Maggio Cosimo, Di Napoli Marcella, Di Stani Giuseppina, Dulcamare Francesco, Fiorino Angela, Galiandro Maria Costanza, Giugno Maria Luigia, Greco Nicola, Guarnieri Raffaella, Infantini Aldo, Lagioia Grazia, Lapertosa Marina, Lopapa Francesco, Longono Saverio, Magistris Sangermano Cosimo, Marangione Vincenzo, Mattellotta Cosima, Marzovilli Maria Teresa, Modolo Antonio Giuseppe, Occhinegro Giulia, Occhinegro Rossella, Oliverio Desiderata, Oteri Santo, Partenza Cataldo, Pesare Ermanno, Picuno Liliana, Pollicoro Annarosa, Pollicoro Cosimo, Pronzo Francesca, Proietti Giuseppe, Quaranta Alberta, Raffaele Antonio, Rao Giovanni, Romano Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota Carmela, Trani Vincenzo, Troio Carmela, Ventruti Manu, Visco Anna, Visco Stefania, Zanframundo Maria Nicola, Zappatore Antonio, Argentieri Samanta, D'Ancona Cosimo, è presente qualcuna delle Parti Civili che ho appena citato? No.
- **Avvocato Silvestre**, Arca Jonica in persona del legale rappresentante dottoressa Teresa Prico, assente, assistito dall'Avvocato Andrea Blonda sostituito per delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia;

- **Avvocato Silvestre**, per quanto riguarda i suoi assistiti sono tutti assenti, l'Avvocato Silvestre è sostituito con delega orale dall'Avvocato Ludovica Coda;
- **Avvocato Argese Caterina**, le Parti Civili sono Cannino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio, Scarano Fedele, è presente qualcuno di queste persone che ho appena citato? No;
- **Avvocato Cavalchini**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Baldo. C'è nessuno delle Parti Civili? Mottolese Pietro, presente;
- **Avvocato Antonicelli Cosimo**, D'Alessandro Antonio è assente, Italia Nostra ONLUS, è presente il legale rappresentante Avvocato Manca, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia, parte assente;
- **Avvocato Rusciano**, Lippo Cosimo, assenti;
- **Avvocato Salinari**, Unione Provinciale Agricoltori di Taranto, il legale rappresentante è presente? Luca Lazzaro, no, è assente;
- **Avvocato Curci**, Lega Ambiente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Coda;
- **Avvocato Coda**, presente, Legambiente Puglia, il legale rappresentante è assente;
- **Avvocato Aprile**, del Foro di Lecce, I.N.A.I.L., il legale rappresentante è il professor Felice Massimo, è assente;
- **Avvocato Bonanni**, Associazione Contramianto ed altri Rischi, legale rappresentante signor Carleo Luciano, Avvocato Bonanni del Foro di Roma, assente, in sostituzione Avvocato Fornari con delega orale, parte assente;
- **Avvocato Lamanna**, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Eelia, le parti sono assenti;
- **Avvocato Soggia**, non c'è nessuno, Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia, sono assenti;
- **Avvocato Pellegrin**, Bonamico Benedetto, Cartavelli Gio-

- vanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, D'Addario Angelo, Axo Arnaldo, nessuno;
- **Avvocato Vitale**, De Giorgio Michele, De Pace Cosimo, De Giorgio Massimiliano, Forte Cataldo, Latagliata Giovanni, Ligorio Giuseppe, Malatesa Cosimo, Montervino Vito, Novelino Angelo Raffaele, Sansone Antonio, sono assenti;
 - **Avvocato Catapano Minotti**, Pasadina società in liquidazione, Bucci Teresa, Avvocato assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, le parti sono assenti;
 - **Avvocato Conte** del Foro di Lecce, Societ Energy, Colomba Cosimo, Alfaro s.r.l., D'Amore Nicola, assenti, sostituiti dall'Avvocato Conte e sostituito dall'Avvocato Coda;
 - **Avvocato Di Lauro**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, WWF, la parte è assente;
 - **Avvocato Nevoli**, assente, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacati di Base, Unione Sindacale, Unione Sindacale Privato Taranto, Lavoro Privato, Avvocato Nevoli, assente, i legali rappresentanti di queste associazioni non sono presenti;
 - **Avvocato Tanzi**, Ciacciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, Viola Attilio, assenti;
 - **Avvocato Pentassuglia**, assente, sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Orazio Cantore, Comune di Statte, parti assenti;
 - **Avvocato Iaia**, assente, sostituito per delega orale Eliana Baldo, parte assente;
 - **Avvocato Palazzo**, Provincia di Taranto, Commissario Pastore Anna Leonarda, assenti;
 - **Avvocato La Porta**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, parti assenti;
 - **Avvocato Marra**, non c'è nessuno, Fineo Paolo, Giuliani Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto, assenti;
 - **Avvocato Orlando** per il Comune di Taranto;

- **Avvocato Tatullo** per Andriani Anna, Andriani Anna del '68, Andriani Anna esercente la potestà genitoriale sulla minore Di Giorgio Sara, Vincenzo Di Giorgio, sono assenti;
- **Avvocato Mongello**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, parti assenti;
- **Avvocato Tritto Maria Luigia** per Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, il legale rappresentante è Bettoni Franco, è assente;
- **Avvocato Di Bello** per Bruno Antonio, la parte è assente, l'Avvocato Di Bello è presente;
- **Avvocato Martino Paolo Rosato**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato D'Elia, parti assenti;
- **Avvocato Del Vecchio**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Baldo, parti assenti;
- **Avvocato Dicelmo** assente, Avvocato Eliana Baldo;
- **Avvocato Lardiello**, presente, parte assente;
- **Avvocato Mino Cavallo**, è sospeso, assente, vediamo se c'è qualcuno delle parti, Cingoli cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggieri Anna, Leggieri Anna del '58, Leggieri Davide, Leggieri Francesco dell'85, Leggieri Francesco del '29, Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta, niente;
- **Avvocato Boccuni** per Labina Massimo, Tommaselli Oscar, Fasulo Marta e Tommaselli Diego, sono assenti;
- **Avvocato Tarquinio**, non è presente nessuno, per Cittadinanza Attiva Carelli Beatrice, Di Maggio Palma Rosa, Di Maggio Stefania, Di Maggio Vincenzo, Frannielli Anna, Frannielli Donato e Frannielli Tina, assenti;
- **Avvocato Vesco** per Federazioni Lavoratori Metalmeccanici Uniti, il legale rappresentante è Chiboni, assente;
- **Avvocato Bottiglione** per Pescatori Due Mari Società Cooperativa, D'Ippolito Egidio, assenti;
- **Avvocato Petruzzi**, Fabio Petruzzi, presente, parti assenti;
- **Avvocato Paola De Filippo**, assente, sostituita per delega

- orale Avvocato Petruzzi, parte assente;
- **Avvocato Raciti**, presente;
 - **Avvocato Lupo Pierfrancesco** per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia, Avvocato Morelli presente, parti assenti;
 - **Avvocato Dalena** assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Baldo, parti assenti;
 - **Avvocato Palasciano**, presente, parti assenti;
 - **Avvocato Pietro Dalena e Sergio Torsella** sostituiti dall'Avvocato Eliana Baldo;
 - **Avvocato Prete Roberto**, presente;
 - **Avvocato Daluisio** del Foro di Bari, assente, sostituito con delega verbale dall'Avvocato Daniela Demarca;
 - **Avvocato Ida Spataro** per Spataro Cosimo;
 - **Avvocato Bonetto** per Albano Raffaele, Bartolomeo Filippo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di Pietro Angelo, Laneve Angelo, Marinò Carmine, Martemucci Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccino Cosimo, Pricci Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto Giuseppe Schifone, Carmelo Semeraro, Lorenzo Stellantonio, Zizza Davide, Chiedi Pietro presente, Blasi Antonio, Rebuzzi Aurelio, Albano Michele, Fasano Ciro, Medicina Democratica;
 - **Avvocato Ottino** per Masella Francesco;
 - **Avvocato Torsella** assente, sostituito dall'Avvocato Baldo, in aula sono presenti i signori Vincenzo Fornaro, Angelo Fornaro e per Peace Link Nodo di Taranto la dottoressa Gravame;
 - **Avvocato Sabattini** del Foro di Bologna, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Baldo;
 - **Avvocato Tatiana Della Marra** per Cavallo Michele;
 - **Avvocato Allena**, non è presente nessuno, per Cavallo Vito e Cavallo Ida;
 - **Avvocato Sgarrino Valerio**, assente, sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Vittoria Dettoli, parti assenti;
 - **Avvocato Lanzalonga** presente, parti assenti;
 - **Avvocato Tarentini** per l'Avvocatura Distrettuale dello

- Stato, per Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute;
- **Avvocato Muto**, assente sostituito per delega orale dall'Avvocato Prete;
 - **Avvocato Fumarola** per Comune di Crispiano;
 - **Avvocato Anna Murianna**, assente, per La Gioia Cosimo, Virtù Nicola, Virtù Giordano, Fiorino Emanuele, Ottomano Rosa, Albani Marco, Potente Giuseppe, De Gennaro Mario, Carati Riccardo, sono assenti;
 - **Avvocato Marigiò**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, parti assenti;
 - **Avvocato Puglia Basilio**, per Federazione Verdi in persona del legale rappresentante Bonelli Angelo... ah, scusate, allora per Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti, non c'è nessuno, il legale rappresentante è anche assente;
 - **Avvocato De Francesco Stefano** per A.S.L. Taranto, assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Ludovica Coda;
 - **Avvocato Cantore**, presente, parti assenti;
 - **Avvocato Crisini**, sostituito dall'Avvocato Vincenzo Rienzi;
 - **Avvocato Eliana Baldo**, presente;
 - **Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca**, non è presente, per Comparato Filippo, Montervino Rosaria, Lasala Lucia, Latagliata Pietro, De Pasquale Antonietta, Fuggiano Beatrice, D'Ancona Giuseppe, D'Ancona Francesco, D'Ancona Carmela, Scarnera Loris, Scarnera Tamara, Scarnera Cristian, Iannello Silvana, Romeo Pasquale Vincenzo, Rossi Franca, Morga Antonio, D'Arcante Cataldo, Fiore Salvatore, Montervino Annapia, D'Andria Emanuele, Pizzoleo Umberto, non c'è nessuno;
 - **Avvocato Lioi** del Foro di Roma, sostituito dall'Avvocato Vincenzo Ienzi, Avvocato Rienzi è presente;
 - **Avvocato Maria Antonietta D'Elia** presente e Parti assenti;
 - **Avvocato Annalisa Montanaro** presente: Parti assenti;
 - **Avvocato Lecce Giuseppe**, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato D'Elia, Parti assenti;
 - **Avvocato Calia Esposito** per associazione vittime dell'amianto. Non c'è nessuno; Avvocato Martino Paolo Rosato assente,

- sostituito per delega orale dall'Avvocato D'Elia, parti assenti;
- **Avvocato Andrea Mancini** per Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angiola;
 - **Avvocato Silveti**, sostituito dall'Avvocato Rienzi;
 - **Avvocato Rossi Antonietta** sostituito dall'Avvocato Morelli: persona offesa assente;
 - **Avvocato Morelli** presente personalmente;
 - **Avvocato Pesce**, per Marsella Dario;
 - **Avvocato Roberto Prete**, presente;
 - **Avvocato Silvestre**, sostituito dall'Avvocato Coda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto attiene la problematica relativa all'assenza del Presidente della Corte d'Assise, il Dottor Michele Petrangelo, penso che, fosse noto a tutto il Collegio, all'ufficio del Pubblico Ministero, che il dottor Petrangelo è in procinto di andare in pensione per raggiunti limiti d'età. Il che avverrà precisamente il 02 agosto prossimo venturo. I provvedimenti che hanno disposto, proprio in considerazione della durata prevedibilmente lunga del dibattimento e delle difficoltà che esso avrebbe potuto rappresentare, il Presidente del Tribunale ha previsto già nel 2015, l'istituzione del cosiddetto "Collegio bis", attraverso la designazione di un solo Magistrato supplente - che sarei poi io, togato, cioè la dottoressa D'Errico, cioè la sottoscritta - mentre la Legge come voi ben sapete, la legge dell'89 ne prevede sino a due, però ha ritenuto di individuare, anche per ragioni d'ufficio facilmente comprensibili, un solo magistrato togato supplente e alcuni Giudici Popolari supplenti, di cui avete avuto notizia sin dall'inizio del processo. Per maggior precisione, io vorrei indicarvi i provvedimenti non solo del capo dell'ufficio, del Presidente Franco Lucafò, il Presidente del Tribunale di Taranto, ma poi di tutti gli altri organi della Magistratura che hanno sancito la costituzione di questo collegio Bis con tutto quello che ne

deriva e di cui parleremo. Il primo decreto è il decreto 29 del 2016 che è stato emesso dal Presidente del Tribunale dottor Lucafò, il 20 Aprile del 2016. Questo provvedimento è stato fatto proprio - come prevede la Legge, la norma - dal Presidente della Corte d'Appello che, all'epoca il dottor Marcello Dell'Anna, il 22 Aprile del 2016, che l'ha sottoposto al previsto parere del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio Giudiziario ha espresso all'unanimità dei suoi componenti il parere favorevole in occasione dell'adunanza del 16 Maggio del 2016. È seguita una comunicazione ulteriore del Presidente della Corte d'Appello di Lecce che ha comunicato tutto l'iter volto alla istituzione del Collegio Bis al Consiglio Superiore della Magistratura, che nella seduta del 27 Luglio 2016 ha approvato senza riserve la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Taranto con specifico riferimento alla costituzione della Corte d'Assise che avrebbe dovuto giudicare in questo processo, nella persona del Presidente Dottor Michele Petrangelo e nella sua costituzione dei Giudici supplenti. Quindi questi provvedimenti, sono a disposizione, sono sempre stati a disposizione di tutti i difensori nel fascicolo del dibattimento e sono visionabili e si può estrarre copia in qualsiasi momento voi lo vogliate. So che alcuni difensori, nei giorni scorsi, hanno richiesto di avere notizia e di estrarre copia di questi provvedimenti. La Cancelleria, trattandosi di provvedimenti che comunque riguardano l'organizzazione interna dell'ufficio e che quindi coinvolgono le persone dei Magistrati, la Cancelleria ha ritenuto di chiedere il nullaosta al Presidente del Tribunale per il rilascio di questa documentazione. Il Presidente, chiaramente, nulla ha opposto, per cui, questa documentazione è liberamente disponibile, anche perché si tratta comunque di tre provvedimenti. D'altronde io ricordo, avendo partecipato così come prevedono le norme, sin dall'inizio al dibattimento, anzi dalla fase preliminare - perché così è

stato ritenuto anche dal Presidente del Tribunale secondo un orientamento che prevede che il Giudice aggiunto sin dall'inizio del dibattimento compresa la fase preliminare, debba assistere a tutte le vicende processuali, quindi io ricordo che il Presidente, in occasione della prima udienza, ha dato - potremo trovarlo nei verbali, se sarà necessario - ha dato atto proprio della presenza del Collegio bis, quindi del Magistrato togato supplente e anche dei Giudici popolari che erano stati nominati come supplenti. Sul punto ci sono questioni? L'ultima cosa che vorrei dire, giusto per completare il discorso, è questo: ci siamo posti il problema... Voi sapete che io da parecchio tempo non esercito le funzioni penali, però in precedenza le ho esercitate per diversi anni, ho fatto anche dei processi abbastanza complessi. Volevo dire questo: Abbiamo esaminato, con tutta la Corte, il problema dell'impedimento del Dottor Petrangelo, perché il Dottor Petrangelo non è ancora in stato di pensionamento, ma è semplicemente temporaneamente impedito, perché ha preso dei giorni di ferie, quindi ferie residue, quindi è stato obbligato a prendere questi giorni di ferie residui. Però c'è da dire anche che questo impedimento, per quanto in questo momento lo potremmo definire e qualificare temporaneo, è per forza di cose, è da considerarsi di fatto definitivo, perché il Presidente Petrangelo non ci sono altre udienze - tranne quella odierna perché questo era stato comunque l'accordo informale con le Difese e con l'Ufficio del Pubblico Ministero - quindi questa è l'ultima udienza e dopo il Presidente, prima della pausa feriale, del periodo feriale, non ci saranno altre udienze, per cui, di fatto, il Presidente Petrangelo è nella impossibilità assoluta di proseguire a dirigere il dibattimento; per cui ciò comporta, secondo la nostra opinione, che le attività che oggi potremmo svolgere, le potremmo svolgere, perché comunque si tratta di un impedimento che non è risolvibile. Siamo consapevoli del fatto che la Legge prevede che, in

caso di impedimento, il processo vada sospeso. Però vi è un orientamento secondo il quale, diciamo, se l'impedimento è destinato ad essere definitivo, di fatto definitivo, può subentrare già il Collegio Giudicante. Se non sbaglio, c'è anche una pronuncia giurisprudenziale. Detto ciò, lascio la parola se ci sono osservazioni. L'ufficio del Pubblico Ministero ha da fare osservazioni?

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna osservazione, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili hanno da fare osservazioni in merito?

AVVOCATO E. ALBANESE - Nessuna osservazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per le Difese degli imputati. Prego, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L'Avvocato Annicchiarico per i suoi assistiti. Presidente, io voglio soltanto rappresentare a verbale - lei lo ha sinteticamente detto - che comunque, in relazione alla conoscenza dei verbali e dei relativi decreti di nomina sia dei Giudici Popolari e dei Giudici Popolari aggiunti, sia del Giudice Magistrato aggiunto, noi abbiamo depositato istanza sia alla Cancelleria della Corte d'Assise, sia anche alla Segreteria della Presidenza del Tribunale proprio, dove abbiamo chiesto di ottenere tutta la documentazione con delle formali istanze di accesso e questo accadeva al 03 di Luglio, quindi comunque all'inizio della settimana scorsa. Rispetto a queste richieste, noi non abbiamo ricevuto le copie dei provvedimenti che oggi lei ci ha segnalato essere presenti; peraltro correttamente anche la Cancelleria ci aveva detto che non erano nella disponibilità perché evidentemente, per quello che lei ci ha detto, per poter essere destinati a noi come copia, dovevano ottenere un'autorizzazione. Però noi - ripeto - ci siamo mossi su due fronti: da un lato abbiamo chiesto a voi, dall'altro lato abbiamo chiesto al Presidente del Tribunale. Il Presidente soltanto ieri, ci ha risposto con un rigo dicendo che la nostra istanza doveva essere rivolta in sede processuale, dice testualmente. In sede processuale

noi l'avevamo fatta, ma non avevamo avuto nessun tipo di riscontro perché ci era stato detto che non c'era la documentazione a cui lei fa riferimento. Quindi, diciamo, la differenza, rispetto a quello che ci ha detto che a noi risultava che fossero non atti nella nostra disponibilità, ma atti nella disponibilità del Presidente. Tant'è che facciamo, poi, la formale istanza al Presidente, perché ci viene detto che non ci stavano nelle vostre carte. Questo che significa? Che ovviamente rispetto alle questioni relative alla sua presenza oggi qui, proprio in considerazione delle stesse cose che lei ha rappresentato, dobbiamo chiederle ovviamente un termine per poter interloquire su questi documenti che non conosciamo e non abbiamo ricevuto tempestivamente in copia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli altri difensori si associano o vogliono intervenire?

Voci in aula fuori microfono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si associa tutta la Difesa. Allora, avvocati, come ho già detto, gli atti relativi alla nomina del Collegio bis solo stati sin dall'inizio nel fascicolo del dibattimento e il Presidente Petrangelo ne dette atto all'inizio, proprio la prima udienza del dibattimento, dette atto che c'era la costituzione di questo Collegio bis. Ripeto: tutta la documentazione è stata sempre depositata. Il problema è stato ottenerne la copia. Però non è una novità, cioè si poteva comunque provvedere tempestivamente ad estrarre copia, come immagino abbiate estratto copia di tanti atti del fascicolo del dibattimento. Quindi non è una novità. Prima o poi sarebbe successo. Anche perché sapevamo tutti che il Presidente sarebbe andato in pensione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - le dico con la massima trasparenza: per quello ce ci consta - anche perché tutte queste cose come ha detto lei, risultano ampiamente dai verbali - noi apprendiamo oggi della sua presenza, apprendiamo oggi della sua presenza e consideri che, rispetto alla posizione del

Presidente Petrangelo, risultava a verbale anche il fatto che, proprio per dare una continuità dal punto di vista dell'organo giudicante, si era parlato anche di una possibile richiesta di decreto di trattenimento da parte del Presidente. Tant'è che rispetto a questa cosa il Collegio difensivo tutto - Parti Civili comprese - in udienza, io mi feci portatore in quel momento del passaggio dibattimentale, tutti quanti noi avevamo dato la disponibilità, eventualmente, a fornire il nostro appoggio e l'avevamo dichiarato a verbale perché questo potesse essere utilizzato. Quindi il fatto che il Presidente Pretangelo adesso in ferie, che ritornerà a lavoro, che poi andrà in pensione, sono tutti fatti che non sono a noi fatti noti; sono dei fatti che potevano, per quello che era accaduto a dibattimento, avere anche destini diversi. In ogni caso resta il tema che, proprio rispetto ai decreti di nomina, rispetto ai verbali che hanno portato alla selezione della sua persona come Giudice di questo procedimento, noi abbiamo fatto una formale accesso in Cancelleria il 03 e, praticamente, - io non l'ho fatto personalmente ma l'hanno fatto i miei colleghi - ci è stato detto che non erano nella disponibilità della Cancelleria e che l'istanza andava presentata al Presidente del Tribunale. L'istanza il giorno stesso è stata presentata al Presidente del Tribunale. Dopo una settimana ci ha risposto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato, gli atti adesso sono a vostra disposizione. Si tratta di pochi fogli e li potete esaminare. Li potrete esaminare e ci vediamo alle 11.30 così se sarà possibile in questo intervallo di tempo, perché comunque sono atti molto lineari, quindi esaminarli; se invece non sarà possibile, perché avrete necessità di un ulteriore termine, lo valuteremo. Per il momento diamo termine sino alle undici e mezza anche dodici meno un quarto per esaminare questi atti relativi alla istituzione del Collegio Bis. Ci vediamo alle dodici meno un quarto.

Grazie.

Il Collegio sospende la trattazione del presente procedimento alle ore 10:55.

Il Collegio riprende la trattazione del presente procedimento alle ore 11:56.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, accomodatevi.

AVVOCATO A. SAMBATI - Presidente, intervengo nell'interesse di Vincenzo Specchia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Devo dare atto che, durante la sospensione, è stata depositata in Cancelleria una dichiarazione di ricusazione delle componenti togate della Corte d'Assise, del Presidente e della Dottoressa Misserini. Abbiamo verificato che questo ricorso è stato depositato anche direttamente alla Corte d'Appello competente a decidere in materia, per cui nessun adempimento la Corte deve assumere se non prendere atto del deposito della ricusazione. Probabilmente la Corte deciderà nelle more della sospensione, visto che oggi - come ho già detto - è l'ultima udienza. Allora, Avvocati, la Difesa che cosa dice in merito a quella documentazione, a quei provvedimenti?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ovviamente dobbiamo far rilevare che non è tutta la documentazione che abbiamo richiesto, perché noi avevamo richiesto anche i verbali che non mi pare assolutamente che ci siano, qui ci sono soltanto i provvedimenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Avvocato, non ho inteso. Forse non ho sentito io. Avevate chiesto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi avevamo chiesto anche di avere la documentazione relativa anche a tutti quanti i verbali che attenevano al conferimento delle nomine sia nei confronti suoi, sia nei confronti degli altri Giudici. Però di questo non abbiamo evidenze nella documentazione che ci

è stata messa a disposizione in udienza. Quindi, sotto questo profilo, restano ovviamente le questioni già sollevate nelle istanze scritte, depositate agli atti. Facciamo semplicemente rilevare che, non è un impedimento quello là del Presidente Petrangelo, men che meno un impedimento assoluto, visto che, anche per quanto appreso da lei stessa, il Presidente è in ferie e, per quello che ci consta, tra l'altro rientrerà in servizio entro la fine del mese, quindi, dobbiamo semplicemente, ulteriormente, far rilevare, da quanto siamo riusciti velocemente a verificare dalla documentazione che ci è stata posta in visione, dopo l'annullamento da parte della Corte d'Assise a seguito della omessa indicazione di un difensore nell'ambito dell'udienza preliminare, risulta dagli atti - tutta la documentazione è già prodotta agli atti, per questo non produco altro - risulta che c'è stata una seconda udienza preliminare, c'è stato poi un secondo decreto che dispone il giudizio e, quindi poi, dopo il secondo decreto che dispone il giudizio, si è avviato il dibattimento che ha portato all'udienza odierna. Bene, abbiamo verificato che, per comporre la Corte sia con il Collegio che era prima presente e sia con riferimento al Collegio Bis, sono state fatte delle variazioni di carattere tabellare. Dopo il secondo decreto che dispone il giudizio, però, ci consta che è entrato in servizio a Taranto presso la prima Sezione Penale, il Presidente Licci che, quindi, era quello il Giudice naturale tabellarmente previsto per poter svolgere questo processo e, quindi, c'è stata una violazione dei criteri tabellari e, quindi, del Giudice naturale, proprio in considerazione del fatto che Licci non è intervenuto nell'ambito del processo riavviato dopo il secondo decreto che dispone il giudizio. Quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, su questo sono pienamente d'accordo con lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene! Mi fa piacere, Presidente! Poi faccio presente che, ovviamente per un discorso non

personale ma di carattere difensivo, dobbiamo eccepire la nullità per violazione del Giudice naturale precostituito per Legge della costituzione di questa Corte d'Assise e, quindi, chiediamo ovviamente che la nostra eccezione di nullità venga accolta e non prestiamo assolutamente il consenso affinché ci sia la rinnovazione degli atti mediante lettura, degli atti svolti fino a questo momento. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri difensori che devono intervenire? Prego.

AVVOCATO CENTONZE - Avvocato Centonze, solo per una richiesta di integrazione di questa documentazione. Risulta che sia stata effettuata la scelta del Giudice attraverso uno specifico interpello per l'acquisizione di disponibilità all'assunzione delle funzioni, in questo procedimento, al quale avrebbe risposto positivamente solo lei, riteniamo che possa essere utile consultare tutto il procedimento a monte e, quindi, l'interpello e le ragioni per le quali è stato disposto interpello e non - come pure prevedono i criteri del Consiglio Superiore - seguire le normali procedure tabellari, quindi, chiediamo che questa documentazione venga integrata in modo da poter verificare in maniera approfondita le ragioni sottostanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Le Difese si associano sul punto, proprio specifico dell'interpello, perché noi vorremmo sapere l'interpello come è avvenuto, in quali forme, interpellando chi e con quali risposte, questo è quello che penso abbiamo diritto di sapere per la formazione del Giudice che oggi ci troviamo di fronte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, grazie, Avvocato. Prego, Avvocato Petrone.

AVVOCATO PETRONE - L'Avvocato Petrone, difensore di Florido, con riferimento alle eccezioni richieste testé formulate, si rimette alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato. Pubblico Ministero,

prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo una parola. Mi pare che la questione sia stata già risolta dal CSM. Ha dato atto dei provvedimenti e dei nullaosta che ci sono stati. Qua poi è un problema interno di di tabelle e non tabelle. Ma voglio dire, non è che possiamo consentire al Collegio difensivo di stabilire chi deve essere il Presidente o il Giudice al latere. Ci sono delle tabelle e dei provvedimenti fatti dal Presidente del Tribunale, avallate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il problema io non lo vedo, non c'entra niente il Giudice naturale che attiene a tutt'altra questione, per cui, credo che veramente questo intento, insomma, dilatorio è ora che finisca!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili?

P.M. P. ARGENTINO - Un attimo, Presidente. Solo per dire che è stata eccepita la nullità ex articolo 178, però, è una nullità che non può essere mai, diciamo, integrata da disposizioni di carattere tabellare. E questa è giurisprudenza pacifica. Peraltro la composizione della Corte d'Assise - diciamo - e la scelta del Magistrato che debba avere i requisiti per presiedere e per comporre la Corte d'Assise, sono espressamente previste dalla Legge e nonché dalle norme ordinamentali che ne prevedono la nomina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Pubblico Ministero. Per le Parti Civili ci sono interventi? Nessun intervento, va bene. Allora, la Corte si ritira.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, le chiedo scusa: poiché io devo formulare una istanza affinché il Giudice valuti di dover adempiere all'obbligo di astensione, mi dica se lo faccio ora o voi prima risolvete questo problema e poi illustro l'istanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole procedere.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Grazie, Presidente. Signor Presidente, noi abbiamo alcuni documenti da illustrare in video. Avevamo chiesto autorizzazione che un nostro tecnico potesse

utilizzare mezzi propri o, se lo ritenete più facile, collegare il suo computer al video, perché alcuni di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però, noi dobbiamo capire dove.. Non qual è il suo intento. Quindi se vuole esporre prima, perché poi valuteremo se visionare o non visionare questi documenti. Ci dovrebbe esporre - diciamo - qual è il suo intento.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il mio è un normalissimo intento di sostenere una istanza di questa delicatezza con la rappresentazione e la esibizione dei documenti che noi riteniamo decisivi ai fini della nostra istanza. Quindi se si consente al teste del...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se prima vuole illustrare l'istanza così possiamo valutare la pertinenza di questa documentazione.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io prendo atto che la Corte non ritiene di consentirmi di utilizzare questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Assolutamente, però non sappiamo che cosa vuole mostrare.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Glielo sto dicendo. Sono dei documenti che chiamerò. Non è che la Corte può prima chiedermi che documento voglio produrre e poi mi autorizza. O mi autorizza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei non ha formulato l'istanza.

AVVOCATO G. CAIAZZA - La sto per formulare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, prendo atto, c'è il verbale che darà atto di questo nostro scambio, io ritengo che la Corte mi stia ostacolando una normale rappresentazione dei documenti che è stata appena consentita ai testi della Pubblica Accusa. Nessuno ha chiesto ai Carabinieri del NOE prima di sapere cosa dovessero proiettare, che cosa volevano proiettare. Prendo atto come elemento...

P.M. M. BUCCOLIERO - C'erano negli atti del fascicolo del dibattimento, Avvocato.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma non è questo il punto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Il punto è questo. Una cosa sono i documenti che già...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, scusi, diciamo, il suo confronto con le prove che sono assunte nel corso del dibattimento penso che non sia pertinente. Lei prima deve illustrare la sua istanza, l'istanza che intende proporre e dopodiché se questa visione o documentazione è pertinente, la visioneremo. Però a scatola chiusa non penso che il processo si svolga con queste modalità.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, come ritiene. Noi, se vuole, possiamo produrre prima i documenti, la Corte li visiona e poi mi dice se mi autorizza ad esibirli. Sono un po' sorpreso da questa difficoltà che non comprendo. Io ne prendo atto e andiamo avanti. Non è che possiamo, su qualunque cosa, incontrare difficoltà! Comunque ne prendo atto, Presidente. Direi anche ne prendo atto in modo pertinente - a questo punto, devo dire - rispetto al tema che io devo porre, perché lo faccio nel modo più rispettoso e garbato possibile ma certamente se si inizia trovandosi di fronte a un atteggiamento - diciamo - ostile nei confronti di un'attività difensiva pura che è quella di fare vedere i documenti di cui sto parlando, io devo capire che le questioni che stiamo ponendo sono molto serie, molto più serie di quelle che noi potessimo pensare. Comunque il tema dell'astensione... Lei ha dato atto che c'è un'istanza di riconsulazione. Io intendo subito dire ai Giudici Popolari, perché per voi è una nozione scontata, per i Giudici popolari potrebbe non esserlo che quando noi poniamo problemi che attengono - diciamo così - alla compatibilità, alla opportunità della figura del Giudice designato per un giudizio, non poniamo questioni che attengono né alla professionalità del Giudice, né alla sua personale etica professionale, né alla sua qualità professionale. Non c'è nulla di tutto questo. Noi invochiamo dei principi che sono fissati dalla Legge. E' la

Legge - non noi - che si preoccupa con affermazioni di principi stringenti, chiari e vincolanti, che vi è un bene supremo quando si celebra un processo, supremo, prioritario, pregiudiziale che è la ragione stessa per cui noi siamo qui e che è la... il tema della imparzialità del Giudice, il Giudice deve essere equidistante dalle Parti, deve essere lontano dalle tematiche che sono oggetto di discussione ed ancor più che esserlo, deve apparire come tale, è la Legge che pone questi principi e che si preoccupa talmente di questo che pretende che si valuti non solo la persona del Giudice, ma addirittura... perché non si immagini che noi siamo qui a fare - come posso dire? - pettegolezzi o a scrutare nelle vite private dei Giudici, è la Legge che individua tra le ragioni di incompatibilità di un Giudice rispetto al giudizio non solo determinati comportamenti, manifestazioni di apprezzamenti o di opinione del Giudice stesso, ma dei suoi stretti congiunti e quindi dei suoi familiari. Perché fa questo il Legislatore? Perché il Legislatore normativamente prevede che ci si assicuri che non solo la persona del Giudice, ma il modo di essere, le iniziative, la vita del coniuge o dei parenti stretti del Giudice non sia sospettabile di essere incidente in qualche modo sulla decisione che deve prendere il Giudice? Perché è la Legge che presume, è una presunzione normativa, non lo diciamo noi, non è un'insinuazione nostra, è un problema che il Legislatore pone solennemente per dire "È talmente per me importante che il Giudice non desti alcun sospetto di parzialità, nessun sospetto di un interesse di tipo anche solo morale rispetto al processo che io ti dico, ti impongo di verificare che la vita del suo coniuge o dei suoi figli non sia tale da poterla essa condizionare". Quindi, chiarito questo, comprendiamo anche come il problema che viene posto dagli Articoli 36 e 37 del Codice di Procedura Penale non è quello di valutare effettivamente l'imparzialità, perché - se ci ragionate - è una valutazione impossibile perché

sarebbe una valutazione postuma, quando l'imparzialità è stata già esercitata o la parzialità è stata già esercitata. No, il senso è proprio quello di dire "Evitiamo il pericolo che..." - il pericolo che - ecco perché lo dicevo, non per una - diciamo così - piaggeria nei confronti del Giudice o per togliermi da un disagio che comunque c'è, perché mi dispiace che io conosco per la prima volta la dottoressa, la Presidente D'Errico e mi dispiace sinceramente ed è una questione che mi pone... lei è libera di non crederlo, ma mi pone a disagio perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, io le credo, perché non dovrei crederle?

AVVOCATO G. CAIAZZA - ...è l'esordio di un rapporto... ma noi stiamo parlando non di lei - diciamo così - non della sua professionalità che so... e del suo equilibrio che so apprezzato, ma la Legge non vuole che sia l'eroismo del Giudice e o la straordinaria qualità del Giudice a risolvere un problema di tipo oggettivo che faccia sospettare, vuole che non si debba sospettare, vuole che non si debba temere. Recentemente una bella pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Prima, si è pronunciata su questo tema proprio in relazione ad una decisione negativa della Corte d'Appello di Taranto su una istanza di ricusazione dei periti - per i Giudice Popolari dico è la stessa cosa, la norma equipara il tema della ricusazione del Giudice alla ricusazione del perito - e quella sentenza della Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento reiettivo della Corte d'Appello di Taranto in un processo che riguardava alcuni degli imputati di questo processo e riguardava temi che possiamo considerare latu sensu vicini, perché era il tema amianto - diciamo così - alla tematica del disastro ambientale che qui stiamo trattando e quella sentenza ha - con una chiarezza inconfutabile - affermato un principio... quel principio di cui vi parlavo, della percezione, della percepibilità da parte delle parti processuali, degli imputati, dell'opinione pubblica che

ascolta, della non condizionabilità o del rischio che possa essere il Giudice condizionato da circostanze fattuali; dice quella sentenza "La verifica dell'imparzialità del perito e dunque del Giudice anche nel senso di eliminazione dei fattori potenzialmente idonei ad appannare - ad appannare - l'immagine di equidistanza di tale soggetto rispetto agli interessi in gioco, è aspetto che rientra a pieno titolo nella protezione costituzionale dei valori del giusto processo sia in rapporto dei contenuti costituzionali che in riferimento a quelli sovranazionali" ed ancora si parla di pregiudizio all'apparenza obiettiva di imparzialità, si parla di imparzialità percepita. Questi sono i principi che la Corte di Cassazione recentemente, ancora una volta, ha ribadito e confermato, dunque deve essere chiaro che stiamo parlando di questo. Ora noi riteniamo che rispetto al nuovo Giudice che ci troviamo di fronte e che presiede oggi la Corte, esistano alcune condizioni ed alcune vicende di fatto che mettano in gioco quella esigenza di percezione di non sospetto sulla imparzialità, sono questioni che attengono alla lettera e) dell'Articolo 36 che prevede l'obbligo di astensione del Giudice se alcuno dei prossimi congiunti è offeso o danneggiato dal reato, della lettera a) se il Giudice o un prossimo congiunto siano creditori o debitori di alcune delle parti private, della lettera a) - ancora - se il Giudice vi abbia interesse al procedimento, della lettera d) se vi è inimicizia grave fra un suo prossimo congiunto ed una delle parti private, questi sono i temi rispetto ai quali noi analizziamo fatti e notizie - signor Presidente e signori Giudici - che non siamo andati a cercare noi, noi siamo raggiunti da questi elementi ed abbiamo il dovere di valutarli. Il primo dato è un dato di natura obiettiva ed attiene alla lettera e): lei, signora Presidente, senza che io debba fare riferimenti specifici per non sollevare trascorse polemiche, lei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato, anche perché io

facevo volontaria giurisdizione...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e sotto casa mi sono trovata tutti i miei interdetti ed amministrati di sostegno, quindi per favore...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non faccio nessun riferimento, ci mancherebbe altro!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei sa bene - e noi lo abbiamo dovuto doverosamente rifare - che lei ed il suo nucleo familiare avete abitato ed abitate nel quartiere Borgo - posso dirlo questo - da molti anni, devo... è appena il caso che io ricordi che insieme al Quartiere Tamburi il quartiere Borgo viene individuato dall'Accusa ed ancora più specificamente dalla prova anticipata dell'incidente probatorio, come i due quartieri a più alta - diciamo così - passività rispetto all'ipotizzato disastro ambientale, sono i due quartieri simbolo di questo. A noi viene naturale di conseguire da questa prima semplice considerazione, cioè dalla considerazione che il nostro Giudice ha vissuto e vive quotidianamente in un contesto che dovrà giudicare se essere di disastro ambientale e che se fosse di disastro ambientale significherebbe essere un contesto che ha messo in discussione ed in pericolo la salute propria, del proprio coniuge e dei propri figli, noi immaginiamo e dovete aiutarci con degli argomenti che siano rasserenanti per noi se così non fosse, noi immaginiamo in un qualunque e normale contesto in cui ci sia l'equilibrio che deve esserci in questi giudizi che un dato di fatto sia di per sé largamente sufficiente per dire che quelle esigenze, quei criteri posti dall'Articolo 36 come illustrati dalla giurisprudenza di Cassazione siano già di per sé pienamente integrati. Guardi che qui non c'è la questione che si è posto in altro tema sull'Articolo 11 che è stato risolto in un modo che noi non condividiamo affatto, anche perché si tratta di un unicum giurisprudenziale per tanti versi, qui

non è il problema della manifestazione della propria qualità di soggetto danneggiato, innanzitutto perché vi invito a considerare che l'Articolo 36 lettera e) non a caso dice "Il Giudice ha l'obbligo di astenersi se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata", sicché se vi è una tripartizione esplicita della lettera e), significa che è indifferente che vi sia... sia acquisita come parte privata da parte di un coniuge prossimo la qualità di danneggiato; qui dobbiamo valutare semplicemente se vi è, alla luce della imputazione e dei fatti che lei dovrà giudicare, quel pericolo per il suo nucleo familiare per farci dire che dobbiamo dire sì anche se noi siamo qui per sostenere altro, ma rispetto all'imputazione dobbiamo dire sì e dobbiamo conseguirne perciò che già questo sarebbe sufficiente. Mi limito e concludo sul punto a ricordare che la stessa ordinanza ammissiva delle Parti Civili di questa Corte si è pronunciata sui termini di configurabilità del danno da esposizione come premessa legittimante di una richiesta risarcitoria qual è l'atto di costituzione di Parte Civile ricordando - e non avrebbe potuto fare altrimenti - che il danno da esposizione si determina ex se dalla natura del reato in contestazione - il reato di disastro ambientale - che si coniughi col dato di fatto del luogo ove si svolge la propria vita quotidiana o comunque si svolge con frequenza la propria vita. Questi sono due dati di osservazione che sono sufficienti a dire che si individua in chiunque abiti in una zona raggiunta dal disastro ambientale la qualifica e la qualità di danneggiato. Voglio infine ricordarle che in questo giudizio sono state ammesse Parti Civili, una delle quali abita a 60 metri dalla sua abitazione. Ed è stata ammessa questa Parte Civile in considerazione che il vivere a 60 metri dalla sua abitazione fosse sufficiente a rappresentare la legittimità di una costituzione di Parte Civile, perché come danneggiato per danno da esposizione

per il fatto di abitare a 60 metri da lei. Negli atti di costituzione di Parte Civile dei quali stiamo parlando, si esplica con chiarezza che la ragione della richiesta risarcitoria sta in questo, nell'essere lì, nell'abitare lì a pochi metri da lei. Nell'ambito di queste valutazioni - dico per la dottoressa Misserini - noi abbiamo potuto apprendere degli elementi ulteriori rispetto a quelli che ci avevano interessato nella fase dell'articolo 11. A noi interessava il luogo di residenza. Abbiamo - senza entrare in dettagli nei quali non ha senso entrare - Abbiamo appreso che anche due figli minori della Dottoressa Misserini vivono in zona che non è il quartiere Borgo, ma è una zona immediatamente prossima ed interessata allo stesso modo. E quindi, per le stesse ragioni che non ripeto, riteniamo rilevante tutto ciò ai sensi della lettera e). Aggiungiamo - ma non mi soffermo se non veramente un minuto - Che noi riteniamo che l'aver questa qualifica per conseguenza diciamo intesti al danneggiato un diritto di credito, intesti al danneggiato un diritto di credito nei confronti degli odierni imputati. Ci limitiamo a ricordare che l'obbligazione da fatto illecito, mentre l'obbligazione da contratto nasce dalla volontà dall'incontro della volontà delle parti, l'obbligazione di fatto illecito nasce dal fatto. Il fatto illecito determina l'obbligazione nei confronti del danneggiato da fatto illecito. La giurisprudenza civile, che lei conosce molto meglio di me, per esempio in tema di prescrizione, valuta la prescrizione del diritto di credito del danneggiato dal fatto, non dal momento dell'esercizio, nè dal momento dell'accertamento dell'illiceità del fatto, ma dal fatto che poi sarà valutato in sede dell'azione che viene esercitata se essere o meno, aver o meno, determinato il danno. Quindi, noi riteniamo che per tutte queste stesse ragioni ricorrano anche gli estremi della lettera a) seconda parte, quella che fa riferimento all'essere famigliari, prossimi congiunti, creditori degli imputati. Vorrei ricordare che è

talmente ragionevole questa nostra affermazione, che un vostro collega, il dottor Genoviva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei sta ripercorrendo tutte le motivazioni della ricusazione, di cui io ho dato atto...

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, per la verità...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La questione relativa diciamo alla residenza e la questione relativa alle simpatie ambientaliste di mio marito Giovanni Squitieri, detto Gianni Squitieri. Sta ripercorrendo quelle motivazioni, ma noi le conosciamo! Siccome siamo noi che ci dobbiamo astenere, non vedo che interesse possa avere...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Lei mi sta chiedendo una riservatezza di questi argomenti. Noi siamo in un'udienza pubblica!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, assolutamente, però diciamo...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma sto facendo una istanza di astensione, non sto illustrando l'istanza di ricusazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, di astensione, però la astensione è una decisione che deve assumere il Giudice, quindi è una decisione personale del Giudice. Quindi illustrarla con le stesse argomentazioni che abbiamo già letto nell'istanza di ricusazione, magari si può riportare.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No Presidente, le chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, i nostri difetti sono tanti, però...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Come avevo premesso, non parlo di difetti, non mi permetterei di parlare di difetti altrui!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi diciamo sono le stesse, se lei si vuole riportare ai motivi della ricusazione e farne delle istanze di astensione... perché visto che comunque la decisione è la nostra...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì, la decisione è la vostra, ma il diritto che voi la prendiate è il mio però, eh, non so se mi spiego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non penso sia interesse di tutti i presenti...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non è interesse dei colleghi che

eventualmente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, la invito, visto che abbiamo letto l'istanza di riconsiderazione e - ripeto - la decisione di astenerci la dobbiamo assumere eventualmente se riteniamo noi, la invito ad essere più sintetica.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sarò più sintetica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ricordo, allora, solo di volata, che un vostro collega, il dottor Genoviva, chiamato a decidere su una vicenda riguardante su un'iniziativa del Comune di Taranto riguardante danni conseguenti agli immobili tarantini, si ritenne ricorrere agli estremi, lo dico ai Giudici Popolari. Ritenne di doversi astenere in quanto proprietario di un immobile nello stesso territorio e, quindi, dicendo "poiché io sono astrattamente danneggiato, come lo è una delle due Parti, non sono nelle condizioni di poter decidere". Il Presidente respinse l'istanza di astensione, il dottor Genoviva ha ribadito l'istanza di astensione, e si è astenuto ritenendo che fosse suo obbligo. Voglio dire che stiamo parlando di cose talmente ragionevoli che sono state percepite negli stessi termini, perché poi non conta il diverso specifico oggetto, siamo nello stesso tema, sono state pienamente percepite anche da un vostro collega. Lei ha fatto riferimento alla vicenda che riguarda suo marito. Noi, come ho precisato, non è che siamo andati pedinando le persone. Noi siamo raggiunti da notizie pubbliche, sui social - è questa l'epoca che viviamo - E quindi siamo poi stati nelle condizioni di ricostruire integralmente un impegno civile, ma non solo legittimo e appassionato, ma indiscutibile che ha una connotazione però. Questo è il punto! Perché se si è partecipi su Facebook di tutti i possibili gruppi di discussione che abbiano ad oggetto il disastro ambientale Ilva, se la gran parte di questi gruppi ai quali egli partecipa sono riferiti ad associazioni che sono Parti Civili in questo processo, se infine si è reso autonomamente promotore di un gruppo che si chiama "Profumo di Ilva", dove non si legge altro che la indicazione - Molto garbata, devo dire, da parte di chi lo propone , meno

dagli entusiasti partecipanti - null'altro che l'attesa spasmodica che questo giudizio faccia finalmente giustizia di un gruppo di assassini di bambini e di cittadini inermi. Questo è il dato. Lei non ci ha consentito, mi chiede rapidità. Lei non ci consente di far vedere di cosa stiamo parlando...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se lei ritiene indispensabile alla sua difesa visionare i post di mio marito, che io ho visionato per la prima volta leggendoli come allegati alla istanza di ricusazione...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questo è un po' sorprendente, però io ne prendo atto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole che li visioniamo, non ci sono problemi. Se si tratta di quelli, non ci sono problemi.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, io penso che sia, diciamo così...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non vedo l'utilità, perché - ripeto - questa decisione la dovremmo assumere io e la collega Misserini che siamo state invitate ad astenerci. Però se vogliamo vederli, per me non è un problema.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, io ovviamente, come le ho detto, consideravo e considero per la importanza e la delicatezza della questione che vi stiamo ponendo, utile che non possa - se mi permette - residuare il dubbio che anche solo una virgola di quello che io sto dicendo non abbia un riscontro nei dati che abbiamo - Anche un po' faticosamente - raccolto. Quindi, abbia pazienza, le chiedo poiché sto parlando di fatti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, io non faccio parte di questi gruppi, quindi non posso dire se questi dati sono autentici o meno.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Se lei avesse fatto parte di questi gruppi immagino che lei non sarebbe qui di sua iniziativa. È chiaro che lei non fa parte di questi gruppi. Io sto parlando di un'ipotesi normativamente...

AVVOCATO CENTONZE - Non voglio interrompere il collega Caiazza. Io non sono a conoscenza di questa istanza di ricusazione.

Credo, né dei documenti allegati, credo che sia un interesse di tutte le Parti, comprese le altre Difese, venire a conoscenza di ciò che il collega Caiazza sta riferendo, perché per assumere le nostre determinazioni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È depositata in Corte d'Appello l'istanza di ricusazione, e anche nel fascicolo.

AVVOCATO CENTONZE - Rispetto all'istanza di astensione, io come faccio a valutare diciamo la condivisione o no dell'iniziativa?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, allora, facciamo finire il suo collega, dopodiché approfondiremo anche queste questioni. Ripeto, Avvocato, se lei ritiene assolutamente indispensabile la visione...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, io lo ritengo indispensabile perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per me non è un problema.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché noi non potremmo accettare domani di essere - come sento per esempio nei commenti che già ha fatto il dottor Buccoliero - che si tratta di iniziative dilatorie di chi non vuole fare il processo. Noi vogliamo fare un processo giusto, che è una cosa diversa dal non voler fare il processo. Quindi è una cosa molto diversa. Io non so cosa direbbe il Pubblico Ministero se il Giudice di questo processo fosse coniuge di qualcuno che frequenta costantemente gli Imputati, si intrattenesse diciamo pubblicamente con testimoni della difesa.

P.M. M. BUCCOLIERO - Credo che non sia questo il caso.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non lo so se non è questo il caso. Può darsi che lei sia informato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora Avvocato, se vogliamo vedere questi post, questi interventi, però le chiederei se riguardano la vita privata di qualcuno, di evitare magari...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non riguardano minimamente la vita privata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non credo, se sono gli stessi...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma non scherziamo nemmeno!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Giusto per evitare diciamo un clamore...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma sta scherzando?! Ma quale vita privata! Io sto facendo riferimento ai social e alle pubblicazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché mi interessa, signor Presidente. Perché il tema sul quale io chiedo di valutare voi prima, prima che la Corte d'Appello valuti, valutare l'obbligo di astensione, della grave inimicizia che è stato ben precisato proprio sui temi di quelle che possono definirsi manifestazioni di posizioni - diciamo così - latu sensu politiche del Giudice o dei suoi familiari, sono state dalla Corte di Cassazione individuate con delle caratteristiche molto precise che, a sommo nostro avviso, sono tutte riscontrabili nelle cose di cui stiamo parlando. Dunque, io sarei grato se noi potessimo in due minuti - si tratta di collegare - dare la dimostrazione di che cosa stiamo parlando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non c'è opposizione da parte delle altre Parti, l'ufficio del Pubblico Ministero e le Parti Civili, se vogliamo visionare questi post, la cui provenienza chiaramente non è accertata, la cui provenienza non è giuridicamente accertata, perché i problemi di Facebook li conosciamo tutti, insomma.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, il Pubblico Ministero, se posso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il problema della rilevanza probatoria delle comunicazioni mail, Facebook e social è conosciuto da tutti noi, quindi comunque...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma basta accendere un computer! Basta accendere un computer e ritroviamo anche...

P.M. M. BUCCOLIERO - Però il Pubblico Ministero si oppone, perché non pare proprio, da quello che abbiamo sinora ascoltato, che sia il caso della lettera d), che parla di inimicizia grave, perché forse in quelle immagine è riprodotto parenti o del Presidente che litiga con qualcuno degli imputati? No! Inimicizia grave! Il fatto che uno esprima un proprio pensiero non mi pare si tratti di inimicizia grave. Per cui c'è opposizione, Presidente. Non è che possiamo vedere filmi che

nulla hanno a che fare con questo processo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Hanno a che fare con la mia eccezione. Siamo in un processo pubblico! Che significa? Noi stiamo sostenendo una tesi, poi sarà infondata, la riterrete infondata, basata su dei documenti. Stiamo chiedendo di esibire con evidenza questi documenti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che non sappiamo da dove vengono.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non sapete da dove... come le fatture che abbiamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questi stanno su internet, le potete vedere tutti in qualsiasi momento!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, evitiamo i commenti.

AVVOCATO G. CAIAZZA - L'istanza c'è. Abbiamo chiesto di vederli.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È presente il tecnico? Avvocato, mi è sembrato di capire, se me lo conferma, che si tratta di post Facebook.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Così, per diciamo qualificare il documento.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Assolutamente. Stiamo parlando di post sui gruppi di discussione, dove non si fanno tra l'altro riferimenti a vicende di tipo privato, personali, nel modo più assoluto. Abbiamo selezionato solo quello che ci interessava evidenziare, e cioè, lo anticipo, la inimicizia grave manifestata in ogni modo nei confronti di una delle parti private di questo processo, perché fino a prova del contrario Ilva S.p.A. è una parte privata di questo processo. È sia imputata ex articolo 231, e quindi mi pare che sia questo il tema specifico della illustrazione. Sicché questi elementi saranno in grado di dimostrare questa, nei termini definiti dalla Cassazione, questa grave inimicizia, se ne dovrà...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, chi sarebbe il soggetto verso il quale è stata manifestata questa inimicizia? Ilva S.p.A.?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ovviamente, esplicitamente Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché è stata stralciata mi sembra la

posizione...

AVVOCATO LORETO - Presidente, io sono di nuovo qui perché il patteggiamento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ed è stata riunita?

AVVOCATO LORETO - Sì, era per l'udienza odierna. Lei non ci ha ancora chiamati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, non vi ho chiamati perché comunque è un passo successivo eventualmente...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente, le chiedo scusa però, non vorrei che fosse una risposta parziale. Naturalmente Ilva S.p.A., ma Ilva S.p.A. che all'epoca era gestita, di proprietà, governata dagli imputati odierni, ovviamente nel momento in cui...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Se volete dare corso, senz'altro la Corte autorizza alla visione di questi post.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, se ci dà proprio quattro minuti. Dobbiamo solo - credo - attaccare il nostro computer a quello. Usiamo lo stesso videoproiettore e facciamo prima. Se ci dà cinque minuti, proprio cinque minuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora ci ritiriamo e ci vediamo tra cinque minuti.

Il Collegio sospende il presente procedimento alle ore 12:45.

Il Collegio rientra in aula alle ore 13:12.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente corrisponderò alla sua cortesia affrettando i tempi di conclusione della mia istanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, avvocato.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Se il collega Antonini si può sedere qui in modo che..

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, prego.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Dicevo quindi per riprendere il tema della partecipazione attiva a social che hanno.. che si riferiscono all'oggetto specifico di questo processo e che

riguardano molte associazioni costituite Parte Civile in questo processo, chiedo al collega di evidenziarne la prima dove abbiamo la foto di una delle Parti Civili insomma più note di questo processo: Altamarea contro l'inquinamento a Taranto, associazione costituita Parte Civile; sì, Vincenzo Fornaro, Altamarea come simbolo diciamo così della discussione a cui Giovanni Squitieri è iscritto da sette anni; Aria pulita per Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, scusi, che cosa è un like, espressione di un like?

AVVOCATO G. CAIAZZA - È una iscrizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, iscrizione.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Iscrizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Iscrizione.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Iscrizione al...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah! Iscrizione. Sì, sì, ecco, non si vedeva bene, forse perché...

AVVOCATO G. CAIAZZA - È iscritto da circa... E' il profilo. Ecco, se può ingrandire. È iscritto da sette anni, non da sette giorni. Lo stesso per Aria Pulita per Taranto - puoi allargare - persona iscritta, qui non si precisa. Chiedo scusa, aggiunto il 10 Febbraio 2012. Possiamo andare avanti. Giustizia per Taranto, bonifica, risarcimento, chiusura fonti inquinanti, riconversione. Non lo leggo io qui, ma comunque... Persona iscritta. Mi fanno.. perché io non frequento i social, mi dicono che quando si dice "persona aggiunta" è persona aggiunta su richiesta di essere aggiunta naturalmente.

DIFESA - No, no.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non è così.

(Interventi fuori microfono non udibili).

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho detto, ho premesso di non sapere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato io non la posso aiutare.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non ha importanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Diciamo che secondo la grammatica italiana "persona aggiunta" vorrebbe dire aggiunta da

altri, però...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Confesso anche la mia ignoranza.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene. quindi la tesi qual è che siamo noi che l'abbiamo aggiunto? Qual è la tesi che voi sostenete?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va be'! d'accordo.

AVVOCATO PALASCIANO - *(Intervento fuori microfono)*.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato non...

AVVOCATO G. CAIAZZA - D'accordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato non...

AVVOCATO G. CAIAZZA - D'accordo, va bene, sì. Sarà stato aggiunto da qualcuno di noi a sua insaputa. Poi...

AVVOCATO PALASCIANO - Stiamo dicendo esattamente il contrario, chiedo scusa.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Grazie.

AVVOCATO PALASCIANO - E' stato detto che è aggiunto su richiesta, non è così. Va bene?

(Gli avvocati intervengono fuori microfono. Non udibile).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato! Avvocato facciamo andare avanti l'avvocato.

DIFESA - Ma dal punto di vista procedurale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è un problema, perché penso che le norme, le norme di questo blog sono facilmente accertabili.

DIFESA - Mi aveva fatto una domanda lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dei blog insomma.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Va bene, non c'è dubbio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi anche io lo ignoro, però...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non c'è dubbio. Fondo Antidiossina Taranto, che è costituito Parte Civile nel processo se non sbaglio Fondo Antidiossina Taranto. Sì. Qui è persona iscritta. Angelo Bonelli Sindaco di Taranto, Giovanni Squitieri è stato candidato nella lista di Angelo Bonelli che è costituito Parte Civile in questo procedimento ed è stato candidato al Comune per un soggetto politico di primo

livello costituito per le ragioni che conosciamo Parte Civile in questo procedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non so se devo intervenire però è stato suffragato da meno di dieci voti. Comunque non è questo il problema.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, venticinque se vuole per l'esattezza!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah! Venticinque. Pensavo di meno. Grazie, non lo ricordavo bene. Non lo ricordavo bene, venticinque.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Abbiamo allegato anche i risultati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha avuto un largo seguito.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ecco, qui invece è più importante. Questo è il gruppo di... Chiedo scusa colleghi, cerchiamo anche di... così possiamo concludere. "Profumo di Ilva" è invece... è il gruppo di discussione fondato da Giovanni Squitieri con un titolo che è naturalmente un programma e dove, diciamo così, non si può leggere altro che la denuncia dello stato di disastro ambientale della città, l'imputazione come dice l'intestazione stessa Presidente, l'imputazione di qualunque tipo possibile di conseguenza dannosa che si possa registrare nella città di Taranto a carico di Ilva S.p.A. e dello stabilimento Ilva. Ore 23:30, leggiamo, scrive: "Il solito odore acre di bruciato pervade l'area della città di Taranto". Lo abbiamo questo tra le foto che dobbiamo...? Qui c'è anche un colloquio con suo figlio che interviene e commenta. C'è un invito, eccolo, questo qui: "Andate sulla pagina Facebook del Ministro dell'Ambiente e mandate il messaggio di ringraziamento", che sarà un messaggio di ringraziamento come vediamo del tutto sarcastico. Perché siamo nel 2012, quando il Ministro Clini era chiamato a decidere se Ilva - erano in corso le indagini, i sequestri in quel momento - se Ilva dovesse morire definitivamente, cioè chiudere o se dovesse in qualche modo avere la possibilità di continuare almeno in parte in parte la propria attività. Quando il Ministro... il Ministero, il Governo, quindi il Ministro

Clini decreta nel senso di una seppur limitata e parziale continuazione dell'attività, l'iniziativa del suo coniuge è quella di tempestare di lettere di ringraziamento, cioè di protesta. E se dovessero esserci dubbi su quello, e passiamo ai dialoghi successivi, c'è uno che interviene che dice per esempio, rispondendo "andate..."... rispondendo all'invito dice, non Squitieri ma altra persona che non voglio neanche nominare: "Augurare un cancro alla prostata come al bimbo tarantino al Ministro può essere grave?" E suo marito risponde: "Pasquale, non essere così estremista, siamo eleganti e ringraziamo. Vedrai che i nodi verranno al pettine". A me interessa che sia chiaro che vi è nel legittimo impegno civile di una persona l'aspettativa fremente che queste vicende gravi denunciate nei confronti di Ilva vengano definite dal processo e dalla Magistratura, e noi abbiamo la moglie di costui che ci deve giudicare e presiede questo collegio. Questo è il tema! Noi non stiamo parlando di lei, stiamo parlando di quelle condizioni - ma come le volete chiamare? - di opportunità, di evidenza che non avrebbero dovuto nemmeno metterci in questa condizione di dover rappresentare questo che appartiene al buon senso di qualunque cristiano e che se fosse stata prospettata in senso inverso, signora Presidente, cioè se noi stesso... se qualcuno stesse rappresentando dei blog dove si discute con Riva piuttosto che con Archinà e si dica "Magistrati maledetti" che cosa direste voi? Come fareste a non porre problemi in termini inversi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, le ricordo che stiamo parlando di mio marito, del mio coniuge, non di me! In una famiglia è legittimo anche avere...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, ma io le ricordo che la norma parla di... Però, Presidente, questo mi fa apprezzare sinceramente l'assoluta sua serenità e buona fede!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stiamo parlando... Assolutamente.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ma mi fa temere di non essere stato chiaro

nel ricordare che la norma infatti non parla di lei. La norma non parla di lei. È la norma che parla del prossimo congiunto e dell'inimicizia grave del prossimo congiunto. La sua ci mancherebbe altro, se fosse stata lei di cosa discuteremmo? La norma le impone di valutare se l'inimicizia, e ora le dirò perché l'inimicizia, abbia una ricaduta sulla ragione di opportunità che la fanno rimanere nel posto dove lei è. Qui, in una foto successiva... No, chiedo scusa, chiedo scusa... La lettera che viene mandata al Ministro ma dico ma la vogliamo leggere? Questa la scrive suo marito. Va be', se non c'è non importa, la leggo io, non le abbiamo trascritte tutte: "Grazie Ministro Clini per averci ridato il nostro buon profumo di Ilva. Stamane alle ore 07:00 ho sentito con profonda soddisfazione l'acre in gola che da cinquant'anni ci accompagna nel percorso della nostra vita di Tarantini e che per colpa di una Magistratura politicizzata..." Sta ironizzando, giusto per mutuare un'affermazione famosa che lei conosce - "...ci aveva privato. Grazie per avere intuito la nostra priorità di restituirci l'acre". E si fa di nuovo accenno alla Magistratura in senso ironico, quindi alla aspettativa rispetto a questo processo. Si pubblica una fotografia nella quale... eccola lì, eccola lì, è già risolto il processo, cioè tutto quello che noi dobbiamo fare, discutere e che già è bastato qualche controesame per evidenziare come la narrazione è un po' diversa dei fatti di questo processo, ma questo si vedrà. Lì c'è indicato con la freccia, si assicura il signor Squitieri... è lui la maggiore fonte inquinante, fumi invisibili che formano la cappa che si vede nell'immagine. La cappa del fumo che si vede non sono le emissioni. Va bene, basta così. Allora, basta così perché non mi pare che ci sia molto altro da dire, molte altre sono le immagini. Allora perché questo costituisce...

P.M. M. BUCCOLIERO - Devono essere prodotte queste immagini alla Corte?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sono già nell'istanza di ricusazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qui, in questa Corte di Assise dico o alla Corte d'Appello?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Nella copia che abbiamo depositato alla Corte d'Assise, sono tutte immagini...

P.M. M. BUCCOLIERO: Anche le foto, tutto sta?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì. Le abbiamo messe tutte quelle foto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, avvocato però lei la sta allegando in un invito ad astenersi, quindi le dovete produrre un'altra volta.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Gliele produco, gliele produco senza nessun... Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche nel dibattimento oltre che come allegati.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Assolutamente. Assolutamente le produco!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.

AVVOCATO G. CAIAZZA - In forma magari anche più elegante di quelle. Ora perché tutto questo costituisce inimicizia grave del suo coniuge nei confronti certamente della Parte privata Ilva S.p.A. imputata in questo processo e necessariamente anche per tutti coloro che si sono resi responsabili della gestione di Ilva S.p.A.? Perché quando la Cassazione si è posta - processo Berlusconi - si è posta il problema della manifestazione di opinioni, attenzione, di opinioni politiche in quel caso del giudice, ma è inutile che lo ripeto più, lo trasponiamo allo stesso modo sul coniuge, ha detto in sé una espressione di un'opinione politica che possa essere ostile, diciamo così, a colui che poi è imputato nel processo, non basta. Non basta per creare una condizione di incompatibilità. E quali sono le caratteristiche invece di cui le opinioni.. Ma qui io dico che non si tratta di opinioni, perché qui si tratta di una imputazione di responsabilità, si dice che questo è responsabile, che delle morti è responsabile. Qui non stiamo dicendo: "Vogliamo respirare un'aria più pulita",

qui stiamo dicendo chi è il responsabile delle conseguenze dannose e quali aspettative abbiamo dal giudizio penale. La Corte di Cassazione in quella stessa sentenza afferma un principio che è così definito: "In questo quadro... " - dice la Corte di Cassazione - peraltro... "rilevano comportamenti..." - comportamenti anche di manifestazioni di opinione eh! Che... Quindi in genere no, devono avere queste caratteristiche per rilevare: "Che per le loro congiunte caratteristiche di qualità, modalità, intensità, frequenza, tipologia di intervento, prossimità temporale al momento del giudizio, unidirezionalità, personalizzazione, determinino una complessiva realtà relazionale Giudice-imputato, in questo caso coniuge-imputato, idonea a far desumere, secondo l'id quod plerumque accidit, e con riferimento a massime di comune esperienze, un esito significativo in capo al Giudice di avversione che da politica si trasformi in personale e diventi incompatibile con le logiche di neutrale professionalità". È il secondo punto che consente di definire anche per le manifestazioni di opinioni quali, ripeto, a me non pare siano queste, l'inimicizia grave e - leggo testualmente, chiedo scusa: "Occorre pur sempre che il valore di quanto percepito ed esternamente manifestato possa proporsi come un valore ragionevolmente utilizzabile agli effetti della ricusazione..." - signor Presidente - "...nel concreto..." Sto quasi finendo. "...nel concreto e specifico scenario di riferimento nella condotta del giudicante, cioè la decisione sull'azione penale esercitata". Cioè, si dice: "Se quelle manifestazioni sono pertinenti all'oggetto del giudizio, allora il tema della irrilevanza anche di una manifestazione politica ostile non ha rilievo". Nel caso di Berlusconi il Giudice si era pronunciato politicamente dicendo: "Questo ha rovinato l'Italia", eccetera eccetera, ma non è che era imputato di avere rovinato l'Italia Berlusconi. Era imputato di reati - adesso non ricordo quali fossero - e quindi si disse: "Non è pertinente la

manifestazione di opinione rispetto all'oggetto. Qui non si parla di altro che dell'oggetto del processo". Vado a concludere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, giusto per puntualizzare, lei però adesso sta parlando di manifestazione di opinione, la manifestazione di opinione però se riguarda un terzo non può rilevare ai fini della astensione della ricusazione. No, questo io lo dico perché dal suo ragionamento lei parte da un presupposto, però poi richiama una giurisprudenza che riguarda l'espressione di opinione. Però l'espressione di opinione è personale...

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, ma le chiedo scusa, ma le chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non si può rispondere dell'espressione di opinione di un'altra persona.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, ma le chiedo scusa. No, io non sto parlando di espressione di opinione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, siccome lei adesso ha citato quella sentenza...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Io sto dicendo... No, l'inimicizia può essere due persone che si malmenano...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però la sentenza Berlusconi riguarda l'espressione di un'opinione del Giudice.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, sì, ma era quella, io l'ho citata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, l'oggetto è diverso.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, ma le chiedo scusa, noi stiamo parlando del tema di inimicizia fra lui o un prossimo congiunto, o un prossimo congiunto; quindi nel caso... poiché non abbiamo giurisprudenza sull'inimicizia del prossimo congiunto, io mi sono permesso di richiamare la sentenza più significativa su come si traduca, come si possa desumere l'inimicizia. Ovviamente riguarda il comportamento del Giudice, ovviamente. Ma ai sensi... non perché io lo sostengo, perché è la lettera D che lo sostiene: sia in inimicizia grave tra lui Giudice o un suo prossimo congiunto, e noi siamo nella ipotesi che

l'inimicizia sia di suo marito nei confronti di Ilva, quindi io sono d'accordo con lei che lei non c'entra nulla. Lei non c'entra nulla, però il problema non è questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non volevo dire questo, non è questione di c'entrare o non c'entrare. Lei ha richiamato una giurisprudenza che riguarda l'espressione di giudizi e vorrebbe utilizzarla per quanto riguarda l'inimicizia grave. Ecco, questo volevo che risultasse insomma.

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, riguarda l'inimicizia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che l'espressione di giudizi...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì. No, no, chiedo scusa, questa sentenza... Allora le cito la sentenza, le cito la sentenza, la sentenza che è nota, ho detto Berlusconi perché... Ha ad oggetto la lettera D dell'articolo 36, l'inimicizia grave, quindi io la stavo invocando per la definizione della nozione giurisprudenziale di inimicizia grave. Non so se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, prego.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Presidente ultime due annotazioni, quindi chiudo su questo tema, non mi pare che... Ah, un attimo solo, sì. Vi è poi... come abbiamo detto noi siamo raggiunti dalle notizie. Noi abbiamo... Lo dico con molta semplicità, noi abbiamo avuto occasione di incontrare i nostri due Giudici, le nostre due Giudici, in ripetute occasioni di incontro con due pubbliche, quindi serenamente al Salotto... come si chiama? Salotto 42, con due persone sull'identità di uno dei quali ci siamo interrogati. Abbiamo fatto i nostri approfondimenti e si tratta di un teste del Pubblico Ministero, teste di Accusa, rispetto al mio assistito per esempio sono dei capi di imputazione... è un teste cruciale con il quale vi siete ripetutamente incontrati, e non è un teste qualsiasi! Ma non è un teste qualsiasi. È un protagonista ancora una volta dell'impegno editoriale e politico, Tursi si chiama, che è un protagonista... È una persona che ha scritto un libro i cui titoli sono i seguenti per cortesia... Perché se no è ovvio

che voi vi sarete incontrati per tutt'altri motivi, ci mancherebbe altro che io debba pensare che vi siate incontrati per parlare del processo! Ma noi dobbiamo spiegare ai nostri assistiti cosa può accadere se incontrano una volta, poi una seconda volta, poi ieri una terza volta trattenendosi amabilmente a pranzo con un teste dell'Accusa che è un signore che ha scritto un libro che si chiama: "I giorni di Taranto" i cui titoli sono i seguenti: "Le fabbriche dei veleni; la città vietata ai bambini; malattie e morte; trenta morti l'anno; la strage degli innocenti; la mappa della morte; quattro chili di polvere a testa; basta morti ed ammalati", il cui libro viene... la cui presentazione viene accompagnata da un video dove ci sono i nostri assistiti che vengono sistematicamente sovrapposti ad immagini di morti o di bambini innocenti. Ma queste sono cose incredibili! Voi ci dovete... Siete voi che non ci dovete mettere nella condizione di parlarvene, non noi che ci dobbiamo porre il problema di non parlarvene! Questo è il dato. Ripeto non si dica che l'oggetto... non ci interessa l'oggetto, lo diamo per scontato. Questo è il video di presentazione dove si vedrà Fabio Riva...

DIFESA - No, Nicola.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Scusa?

DIFESA - Nicola.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ah, Nicola Riva.

(Si procede alla visione in aula di un video).

AVVOCATO G. CAIAZZA - Eccolo là. Esiste una lettera... I bambini, quel messaggio che si è appena intravisto era: "I bambini di Taranto affidano il loro futuro alla Magistratura". Dunque esiste anche una lettera H dell'articolo 36, che sono i motivi di grave convenienza. E mi pare che tutto quanto detto...

AVVOCATO VOZZA - Le ragioni.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Le ragioni, sì, le ragioni di grave convenienza. Che tutto questo che ho rappresentato... E da ultimo una cosa che mi è arrivata questa mattina. Io do l'importanza che si deve dare a documenti che io non posso verificare. Però se mi arriva una lettera Poste Italiane, il timbro, mi limito a leggere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato da chi proviene questa lettera?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Sì, è firmata da tale Francesco Prete, io non so chi sia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prete, quindi anonima?

GIUDICE A LATERE MISSERINI - Indirizzata a chi?

AVVOCATO G. CAIAZZA - No, non è anonima! E' firmata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E' anonima, non sappiamo...

GIUDICE A LATERE MISSERINI - Indirizzata a chi?

AVVOCATO G. CAIAZZA - È firmata "Francesco Prete", intestata all'Avvocato Giandomenico Caiazza a Roma. Questa mattina mi hanno telefonato dallo studio, l'hanno aperta, naturalmente ho fatto anche riprendere l'apertura della lettera perché non ci possono essere dubbi che è avvenuta questa mattina, è stata trasmessa e dice: "Egregio avvocato, ho sentito..."

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però sul punto diciamo...

AVVOCATO G. CAIAZZA - Come?

P.M.P. ARGENTINO - E' sempre un anonimo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Perché è un anonimo? È firmato "Francesco Prete". PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato quale sarebbe il contenuto di questa lettera?

AVVOCATO G. CAIAZZA - Francesco Prete. Non l'avevo neanche visto, chiedo scusa. No, chiedo scusa. Francesco Prete, Viale Magna Grecia 104, 74100 - Taranto

P.M.P. BUCCOLIERO - Pure io posso scrivere "Mariano Buccoliero, via dei Pioppi numero 5".

(Le Parti interloquiscono fuori microfono).

AVVOCATO G. CAIAZZA - Ho capito. E va be'! È considerata anonima. Allora, forse non ci siamo capiti! Noi parliamo dei documenti che abbiamo potuto verificare noi, però

poiché mi arriva una lettera nella quale mi si dà notizia Signor Giudice della sua personale partecipazione ad una manifestazione contro Ilva negli anni passati io non posso...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente c'è opposizione alla lettura, non è che possiamo veramente qua introdurre delle lettere che non si sa da dove vengono, ma stiamo scherzando?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì avvocato, non si conosce la provenienza di questa...

P.M. M. BUCCOLIERO - Qua stiamo davanti alla Corte d'Assise non in piazza Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato! Sì, sì.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Questa sarebbe una cosa da tenere certo presente per il futuro.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato per quanto riguarda... diciamo è facile magari dire, però se c'è questa persona, esiste, verrà magari a riferirlo.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Che ne so io? Non lo chieda a me! Non lo chieda a me.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, però la lettura non è consentita in quanto è di provenienza non accertata.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Non leggo la lettera però le riferisco la circostanza, e ritengo che nessuno meglio di lei potrà affermarla o escluderla. Detto tutto ciò, ci aspettiamo una Vostra decisione, anche un suo chiarimento su questo punto a prescindere dalla natura di questa lettera che è sicuramente diciamo discutibile e che noi abbiamo semplicemente ricevuto. Quindi concludiamo con l'invito, per le ragioni tutte esposte e per le diverse ragioni che vi riguardano, ad entrambi i nostri Giudici, la Presidente e la dottoressa Misserini ad astenersi dalla trattazione del presente procedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie avvocato. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO V. RIENZI - Presidente se è possibile un intervento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego avvocato.

AVVOCATO V. RIENZI - Su questa questione. Non so se deve prima parlare il collega.

GIUDICE A LATERE MISSERINI - La Parte Civile?

AVVOCATO RIENZI - Avvocato Vincenzo Rienzi, sono per delle Parti Civili, altrimenti parlo dopo il collega, come preferisce lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiamo per le difese degli imputati, le difese degli imputati. Prego.

AVVOCATO V. RIENZI - Basta che si metta a verbale che vorrei fare un breve intervento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì avvocato, lo ricordiamo.

AVVOCATO V. RIENZI - ...prima della sospensione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego avvocato.

AVVOCATO CENTONZE - Presidente io avvocato Francesco Centonze non ero a conoscenza di queste circostanze e non posso che associarmi dopo averle ascoltate. Si salda questo tema con la questione che ponevo rispetto all'interpello, perché evidentemente quello che noi leggiamo dal provvedimento del Presidente è che a questo interpello di cui vogliamo conoscere poi i dettagli, a questo interpello avrebbe risposto esclusivamente la sua persona. Quindi credo che questo elemento possa in qualche misura approfondire le gravi ragioni di convenienza che renderebbero non sereno il suo giudizio. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri interventi dei difensori? Prego,

DIFESA - A parte il mio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il Pubblico Ministero. Prego, Pubblico Ministero. Ci sono altri interventi, si associano forse?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente l'avvocato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L'avvocato Annicchiarico si associa. Volevo soltanto, al fine poi di fare le nostre valutazioni sapere: ma è vero o non è vero che lei ha partecipato alla marcia? Per noi è importante per un discorso... Se ce lo

può dire.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non è rispetto, avvocato Annicchiarico, noi dobbiamo fare l'interrogazione del Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponderò con l'ordinanza, non è ammissibile questo suo modo di procedere.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lo so Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le domande le fanno il Pubblico Ministero e la difesa ai testi! Non si è mai sentito che si facessero al Presidente!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no Presidente, siccome c'è stata... No, no, mi perdoni... No, no, mi perdoni, io... Presidente... No, no Presidente, siccome c'è stata una interlocuzione... fino a questo momento c'è stata un'interlocuzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non le consento di procedere su questa strada, mi dispiace.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E va be', Presidente! Presidente c'era stata una interlocuzione da parte sua con noi e quindi facevamo prima ad escludere il problema se non era vero.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo escludiamo in radice avvocato!

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Lo dice lei. E non lo possiamo far dire?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, va bene, d'accordo, se non ha altro da aggiungere... Prego il Pubblico Ministero.

P.M.P. ARGENTINO - Sì, Presidente io intervengo ovviamente non sull'istanza di ricusazione perché è una cosa che non riguarda i Giudici di primo grado, dovrà decidere la Corte d'Appello; sulla richiesta di astensione io spero di mantenermi nei limiti del giuridico, tra virgolette, cioè è stato introdotto come motivo, come richiesta di astensione un argomento che è stato detto, ridetto, superato, cioè lettera f): "Se un prossimo congiunto di lui o del coniuge... Lettera e) "Se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o Parte privata". Premesso che suo marito non è Parte privata, premesso che si è già detto che la qualifica di persona

offesa, di persona danneggiata deve risultare concretamente, cioè giurisprudenza pacifica della Cassazione dice che il Giudice, il congiunto, i figli, il marito, la nonna, il nipote devono assumere formalmente la qualifica di persona offesa o persona danneggiata. E allora perché si ritorna sempre sullo stesso argomento? Questo non riesco veramente a spiegarmelo! C'è stato il riferimento alla lettera a). Questo fatto potrebbe legittimare ad una richiesta di risarcimento danni non ai sensi delle norme penalistiche ma anche ai sensi delle norme civilistiche. Ma ricordo a me stesso, poi l'Avvocato Caiazza mi correggerà se non recito bene la norma, cosa dice l'articolo 2043 del Codice Civile: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Ma il danno deve essere concreto, cioè deve essersi verificato. Cioè non si può parlare di un danno potenziale, di un danno futuro, di un danno che non esiste. Questo è il problema! Altrimenti il Giudice Civile mi rigetta la domanda: "Tu non puoi chiedere un risarcimento per danni che non esistono o di là da venire". Questo è il problema! Poi si è fatto riferimento al problema di una partecipazione ad una manifestazione, ma addirittura io ho rilevato che sono state dette delle frasi a livello generale che esprimono un dissenso a livello politico o a livello ideologico, ma voglio dire che non posso essere considerate come ipotesi di lettera d. Addirittura è stato ritenuto che non può costituire motivo di riconsunzione per inimicizia grave addirittura le manifestazioni di dissenso ideologico anche radicale del Giudice nei confronti dell'attività politico legislativa dell'imputato. E qui che cosa è? C'è una manifestazione di dissenso contro un modo di esercitare un'attività industrial. E sono fatti riferibili poi, ecco, questo è che più mi meraviglia, riferibili al 2012 e al 2013 quando ancora la dottoressa D'Errico stava facendo udienze civili. Voglio dire la stessa dottoressa Misserini

ancora doveva comparire nell'ambito di questo processo. Non mi sembra che una cosa del genere possa costituire inimicizia grave. Sa perché non può costituire inimicizia grave? Perché come... lei ha letto un passo della Cassazione, però forse ha ommesso di aggiungere il resto, e cioè: "È inimicizia grave quando si desume una forma di avversità personale, non una forma di dissenso di carattere ideologico, di carattere industriale, cioè lì non si dice: "Ti odio Riva, ti distruggo Riva", cioè non si personalizza nulla, si fa soltanto un discorso a livello ambientale, questo è il problema. Ultimo argomento: Tursi. Beh, io vi invito.. Non lo so se le colleghe hanno frequentazioni con il futuro testimone di questo processo, ma io vi invito a rileggere la lista testi del Pubblico Ministero e la circostanza su cui Tursi dovrà deporre. Tursi dovrà deporre soltanto sul fatto se è vero o non è vero di avere visto Assennato davanti all'ingresso dello studio di Vendola, e basta.

(L'avvocato Perrone e l'avvocato Caiazza intervengono fuori microfono).

P.M.P. ARGENTINO - E basta, solo su questo! Solo su questo! Poi... alla vostra coscienza!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero ha concluso?

P.M.P. ARGENTINO - Sì.

AVVOCATO RIENZI - Presidente posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha concluso il Pubblico Ministero? Prego, allora chi vuole intervenire?

AVVOCATO RIENZI - Sì, l'avvocato Rienzi, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per la Parte Civile.

AVVOCATO RIENZI - Parte Civile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego avvocato.

AVVOCATO RIENZI - Sì, sarò brevissimo Presidente. Dico la verità, mi sono un po' meravigliato quando è stata

sollevata la questione sulla sua astensione per due molto brevi ragioni che vado ad elencare e a rammentare ai colleghi molto rapidamente. Mi sono un po' meravigliato anche un pochettino di questa grande sorpresa circa la sua presenza qui oggi Presidente, viste anche le ricche argomentazioni che sono state poste alla base sia della ricusazione sia dell'istanza di astensione. Ma queste sono mie considerazioni personali. In ogni caso io ritengo che questa eccezione sia tardiva Presidente, perché il Codice di Procedura Penale all'articolo 38 indica quale termine decadenziale per sollevare queste eccezioni quella relativa all'apertura del dibattimento.

AVVOCATO G. CAIAZZA - Stiamo parlando di astensione, non di ricusazione.

AVVOCATO RIENZI - Anche per l'astensione.

AVVOCATO CAIAZZA (fuori microfono) - La ricusazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato? Avvocato?

AVVOCATO RIENZI - Se posso finire di parlare. È possibile Presidente finire di parlare? Io non l'ho mai interrotta prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato però non deve intervenire! L'abbiamo ascoltata tutti, adesso deve fare parlare i suoi colleghi. Grazie.

AVVOCATO VOZZA - Però Presidente se mi è consentito Formalmente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, no avvocato, mi dispiace. Faccia parlare l'avvocato.

AVVOCATO VOZZA - Presidente le chiedo scusa... No, io vorrei... no, ha invocato...

AVVOCATO RIENZI - Se posso finire, poi fai tutte le eccezioni che vuoi.

AVVOCATO VOZZA - Io mi sto rivolgendo al Presidente se mi darà la parola.

AVVOCATO RIENZI - No, no, voglio finire io, guarda, mi dispiace! Vorrei finire per cortesia!

AVVOCATO VOZZA - Ha invocato l'articolo 38 termini e forme per

la dichiarazione di ricusazione, sulla dichiarazione di ricusazione non può interloquire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma... Avvocato, non dovete interrompere, perché il Codice ce l'abbiamo tutti e lo possiamo consultare tutti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi l'avvocato può esprimere la sua opinione.

AVVOCATO V. RIENZI - Ad ogni modo Presidente, ad ogni modo Presidente le questioni che sono dedotte anche sul maxischermo sono questioni datate 2012, 2013, ho visto che sono dei post vecchi, e secondo me, a mio avviso potevano essere dedotti prima, ovvero quando lei è stata ufficialmente nominata. Lei è stata nominata all'apertura del dibattimento; per questa ragione mi sono meravigliato quando è stata riposta nuovamente questa questione, anche perché poi mi sono andato a vedere... all'udienza del 12 Ottobre 2016 la questione su.. e faccio a titolo di mero esempio la prima delle argomentazioni che è stata sollevata dall'avvocato Caiazza, era già stata dedotta dall'Avvocato Annicchiarico, e lei nel verbale troverà la questione circa la sua vicinanza, la vicinanza dell'abitazione del Giudice supplente ad una delle Parti Civili, ed è stata superata. Quindi per quanto mi riguarda è assolutamente tardiva l'eccezione sollevata e deve essere rigettata. Comunque se vuole le posso anche riportare... Ce l'ho sul telefono quindi mi consentirà uno stralcio del verbale presidenziale del 12 ottobre.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Era con tutti i magistrati di Taranto, era la residenza di tutti?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, sì, faccia terminare però! I verbali anche ce li abbiamo, non occorre.

AVVOCATO RIENZI - E' uno stralcio del verbale dell'udienza del 12 ottobre Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non occorre la produzione perché abbiamo tutti i verbali.

AVVOCATO RIENZI - E l'avvocato Annicchiarico dice... No, non

serve, è a verbale, guardi è una trascrizione Presidente.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se lei mi chiama a verbale dicendo delle cose non vere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato? Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io ho fatto la questione su tutti i Magistrati residenti a Taranto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Annicchiarico per cortesia! Per cortesia, per cortesia faccia parlare il suo collega! *(Si accavallano le voci dell'avvocato Rienzi e dell'avvocato Annicchiarico).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non deve interrompere.

AVVOCATO RIENZI - Leggo Presidente così l'avvocato Annicchiarico si toglie ogni dubbio. Ancora: "Soli", ma sarà "A soli" ma è sbagliato... "Soli sessanta metri vanno a separare..."

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato per i motivi che ho detto prima la prego di non fare... non indicare l'indirizzo esatto perché... per problemi veramente personali

AVVOCATO RIENZI - Va be', è a verbale comunque Presidente, è un documento pubblico..

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, è a verbale però non lo ridica per cortesia.

AVVOCATO RIENZI - Va be'! Va be', non c'è problema. " Solo 60 metri vanno a separare la residenza della Parte Civile Colasurdo Cesare - tra l'altro un mio assistito - Corso Umberto Primo numero... dall'abitazione del Giudice supplente di questo processo". Se lei dovesse avere un impedimento ha detto il Presidente c'è il Giudice supplente dietro che andrà ad intervenire nel processo. La dottoressa Stefania D'Errico..." E poi viene messo... Gliel'ho riportato ma tanto è agli atti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, grazie avvocato.

AVVOCATO RIENZI - Grazie a lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri interventi?

AVVOCATO LAPORTA - Sì Presidente, l'avvocato La Porta ma davvero molto brevemente, sulla questione di ricusazione non posso intervenire. Posso spendere due parole sull'astensione

perché in questa sede di quello trattiamo. La inimicizia grave, così come richiamato da quella nota sentenza della Cassazione, presuppone... cioè va a tutelare l'imputato o le Parti interessate in un processo dalla serenità del Magistrato che deve affrontare la questione. Anche la stessa sentenza citata.. Non ho qua sottomano la sentenza ma lo ricordo, vuole due cose: la concretezza e la attualità della inimicizia grave. Sulla attualità credo sia stata anche letto dal collega quel passaggio. Dico questo perché? Perché l'eventuale, eventuale inimicizia grave intervenuta tempo addietro... Noi parliamo di un... Ho dato un'occhiata a questo gruppo Facebook creato nel 2012. (*Disturbi audio*) Vi chiedo scusa se sono spostato ma questa è la situazione purtroppo con la quale mi devo adattare! Leggevo che era un gruppetto, un gruppetto perché chiunque conosce i social sa qual è l'importanza degli scritti, a prescindere dalla questione inviti o non inviti, di circa trentotto persone. Un gruppetto che ha espresso alcuni giudizi nel 2012. Cioè, la problematica che noi dobbiamo verificare è: può quella espressione di pensiero fatta nel 2012-2013, a distanza di quattro anni dal momento in cui lei Magistrato interviene in questo processo avere la capacità di influenzare la sua capacità - chiedo scusa per il gioco di parole - di essere serena nel giudicare gli odierni imputati? Perché quello dice la sentenza della Cassazione, e lo dice: deve essere concreta e vicina al momento processuale. Presidente se noi dovessimo fare un discorso su tutti coloro i quali anche nel passato abbiano partecipato a manifestazioni - parlo di Leonardo La Porta, parlo di moltissimi avvocati che una volta manifestavano ed oggi non manifestano più e, anzi difendono gli odierni imputati. Questo non è un dispregio nei loro confronti ma è per ricollegarmi a quella questione che le facevo prima sulla possibile capacità di influenzare il Magistrato a distanza di tempo. Intendo dire: io posso avere avuto una inimicizia grave, vado per ipotesi, ipotesi di scuola, con

un determinato soggetto cinque anni fa, avere modificato la mia opinione su quel soggetto a distanza di cinque anni, ragion per cui il mio giudizio espresso cinque anni fa quale capacità ha per poter influenzare la sua o mia decisione? Se noi dovessimo partire dal presupposto che tutti coloro i quali abbiano nel tempo manifestato il proprio disappunto in questa questione che ha interessato tutta Taranto, dovremmo dire che in questo processo c'è più di qualcuno che non dovrebbe esserci in questo processo. Perché dico questo? Perché un capovolgimento completo di ideologia nel corso del tempo ha due ragioni: o non la si pensa più come prima o si è incoerenti. Ed io quel discorso che vengo a fare è legato, tanto si registra, esclusivamente alla possibilità di cambiare giudizio. Dunque, tornando alla sentenza della Cassazione, tornando a quelli che sono i principi sulla scorta dei quali si fonda la richiesta di astensione ed eventuale ricusazione sulla quale non posso parlare, è concretezza della inimicizia grave a consentire o a porre in essere il Magistrato in una condizione tale da non essere sereno nella valutazione. Quindi dire che nel 2012 un soggetto abbia espresso un giudizio non vuol dire dimostrare l'attualità del comportamento di influenzare il Magistrato. Anche perché è chiaro che la giurisprudenza citata è quella sul Magistrato, perché è normale, perché lì c'è un doppio passaggio che si deve fare. Si deve porre il primo problema, A) il soggetto che ha espresso il giudizio ha cambiato idea nel tempo? B), Il giudizio non cambiato nel tempo può avere influenzato il Magistrato? È normale! Ma se la giurisprudenza citata si riferisce al Magistrato, perché il problema è il Magistrato, perché qui stiamo parlando di espressione di giudizi di un congiunto, ragion per cui non è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, avvocato abbiamo inteso il concetto. Se non ha altro da aggiungere...

AVVOCATO LAPORTA - E non è concreto il pericolo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Benissimo. Ci sono altri interventi delle Parti Civili? No. Allora ci ritiriamo, ne approfittiamo per fare... Prego.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Avvocato Palasciano. Oltre alla dichiarazione di associazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato se vuole dire il nome per la registrazione

AVVOCATO PALASCIANO - Avvocato Palasciano di Parte Civile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie avvocato.

AVVOCATO PALASCIANO - *(Il microfono in uso all'avvocato Palasciano presenta dei disturbi).*

Oltre alla dichiarazione di associazione di tutte le Parti Civili alle argomentazioni dell'avvocato La Porta, io vorrei solo sottolineare qualcosa che non ha a che fare con il diritto in quanto tale, ma un'espressione dell'avvocato Caiazza... Guardando quel video... Chiedo scusa, mi riferivo al video che faceva vedere il cartello dei bambini di Taranto che chiedono giustizia alla Magistratura tarantina. Volevo chiedere all'avvocato Caiazza in uno stato di diritto una persona che ritiene di essere lesi i propri diritti a chi deve rivolgersi? A chi deve rivolgere l'istanza se non al suo Giudice naturale, la Magistratura di Taranto?

(Le Parti interloquiscono fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, avvocato, qui discutiamo di diritto, non discutiamo di orientamenti politici. Va bene, allora ne approfittiamo per fare anche la pausa.

AVVOCATO PALASCIANO - Così come le... Chiedo scusa ma...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego avvocato, pensavo avesse concluso.

AVVOCATO P. PALASCIANO - ...bisogna dirlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Le espressioni che sono contenute nel social sono espressioni del proprio pensiero, della propria opinione che sono tra l'altro costituzionalmente garantiti. Se qualcuno si fosse sentito offeso poteva benissimo

querelare chi ha pronunciato tale espressione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie avvocato. Allora, ne approfittiamo per riservarci, ritirarci, e diciamo non prima delle tre e un quarto, tre e mezza ci vediamo. Grazie.

Il Collegio sospende il presente procedimento alle ore 13:59.

Il Collegio riprende il presente procedimento alle ore 16:42.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, accomodatevi!

AVVOCATO IPPEDICO: Presidente, mi scusi, soltanto per dare atto della presenza dell'ingegner Di Maggio!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, è presente l'ingegner di Maggio.

ORDINANZA

La Corte d'Assise, decidendo sulle questioni sollevate dalle Difese degli imputati con riferimento alla costituzione del Giudice, sentiti il Pubblico Ministero e le altre Parti osserva: la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione individua il principio secondo cui essendo il D.P.R. 22 settembre '88, numero 449, stata eliminata sotto il profilo organico l'autonomia delle Corti di Assise rispetto all'ufficio di appartenenza, si applica anche ad esse l'Articolo 33 Codice di Procedura Penale comma 2 il quale stabilisce che le disposizioni sulla destinazione del Giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni non si considerano attinenti alla sua capacità, con la conseguenza che non integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'Articolo 178 Codice di Procedura Penale, lettera a), l'inosservanza delle norme in materia di destinazione dei Magistrati a dette Corti anche sotto il profilo della sostituzione di un Giudice con altri dello stesso ufficio giudiziario. Il richiamo al principio del Giudice naturale posto a garanzia dell'imparzialità degli organi giudiziari

non è del tutto pertinente, atteso che solo nel caso in cui la designazione del Giudice sia del tutto extra ordinem, caratterizzata da mero arbitrio, al di fuori di ogni previsione normativa ed ordinamentale si porrebbe questo problema: nell'interpretazione del disposto di cui all'Articolo 33 del Codice di Procedura Penale, la Corte di Cassazione infatti si è costantemente espressa nel senso di ritenere che solo il difetto delle condizioni concernenti la capacità del Giudice, cioè il complesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali - la cosiddetta capacità generica - dà luogo a nullità assoluta ai sensi dell'Articolo 178 comma prima lettera a) e 179 Codice di Procedura Penale, mentre in assenza di analoga previsione non comporta alcuna nullità all'inosservanza delle altre disposizioni elencate nell'Articolo 33 Codice di Procedura Penale secondo comma, ovvero di quelle riguardanti la destinazione dei Giudici agli uffici giudiziari, l'assegnazione degli affari agli uffici giudiziari ed alle sezioni, la formazione dei Collegi e l'assegnazione dei processi a sezioni, Collegi e Giudici, ossia alle regole cosiddette tabellari attinenti alla capacità specifica, in tal senso vedi Cassazione 4841/2012. L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere pertanto sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del Giudice, determinando la nullità di cui all'Articolo 33 Codice di Procedura Penale comma 1 non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti dell'ufficio e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti sono citate numerose pronunce della Cassazione. L'eventuale mera inosservanza delle disposizioni tabellari, in conseguenza della modifica della

composizione del Collegio giudicante non è quindi idonea di per sé sola ad integrare la nullità assoluta ex Articolo 178 comma 1 lettera a), attinente alla capacità del Giudice, ma al più una semplice irregolarità amministrativa occorrendo affinché possa ritenersi sussistente una lesione dei principi costituzionali integranti la invocata nullità che la diversa composizione sia frutto di un'iniziativa del tutto arbitraria non sorretta da alcun provvedimento del Presidente del Tribunale titolare del potere di organizzazione dell'ufficio e dunque legittimato a disporre la modifica tabellare, ma tale non è all'evidenza la situazione del caso di specie nel quale la designazione del Giudice aggiunto, in sostituzione del Presidente effettivo, in considerazione della prevedibile e lunga durata del processo e dell'imminente data di cessazione dal servizio di quest'ultimo, è funzionale a consentire la definizione del processo da parte del Collegio in tempi ragionevoli e compatibili con i principi costituzionali di cui all'Articolo 111, sul punto Cassazione 47190 del 2015. Ne discende, tra l'altro, che non possa essere oggetto di valutazione di questa Corte la mancata adozione da parte del Presidente del Tribunale di una diversa soluzione organizzativa quale quella suggerita dalla Difesa di indicazione dell'altro Presidente di sezione quale Magistrato togato supplente dello stesso Collegio di questa Corte deputato al giudizio in questo processo. Quanto alla procedura relativa alla individuazione della componente togata quale Giudice aggiunto, deve premettersi che l'interpello è atto interno all'ufficio giudiziario e risponde a principi ordinamentali finalizzati al rispetto delle regole tabellari e quindi indirettamente del principio del Giudice naturale precostituito per Legge ex Articolo 25 Costituzione; per questo motivo è individuata una procedura articolata che prevede un parere presso l'organo di Autogoverno in sede locale, il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello e quindi un

provvedimento di approvazione da parte dell'organo di Autogoverno in sede centrale, ossia il CSM. Quanto alla prima fase si rammenta che la composizione del consiglio giudiziario, allorché si tratti di esprimere pareri relativi a provvedimenti che attengono all'organizzazione dell'ufficio giudiziario, è integrata dalla componente laica rappresentata da due Avvocati, sicché sarebbe stata quella la sede per avanzare eventuali rilievi afferenti la procedura seguita dal Presidente del Tribunale e fatta propria dal Presidente della Corte d'Appello. Nel caso di specie, infatti, il decreto istitutivo del Collegio bis ai sensi dell'Articolo 10 Decreto Legislativo 28 luglio '89 numero 273, con la designazione della dottoressa D'Errico quale componente togato aggiunto e di sei Giudici Popolari supplenti, è stato emesso dal Presidente del Tribunale di Taranto in data 20 aprile 2016, Decreto numero 29/2016, è stato fatto proprio dal Presidente della Corte d'Appello di Lecce con provvedimento del 22 aprile 2016, valutato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Lecce nella indicata composizione integrata all'adunanza del 16 maggio 2016 con parere favorevole espresso all'unanimità, ratificato dal CSM con provvedimento del 27 luglio 2016 senza che fossero state avanzate osservazioni di sorta da parte di alcuno, vedi provvedimento del Presidente della Corte d'Appello di Lecce del primo giugno 2016. L'eccezione di violazione del diritto di difesa per la mancata tempestiva risposta alle istanze difensive per l'ottenimento di copia dei decreti e dei verbali relativi alla costituzione del Collegio bis è infondata in quanto la conoscibilità dei nominativi dei componenti di tutto il Collegio bis deve darsi per accertata sin dal 15 maggio 2016, in realtà sin dal 20 ottobre 2015, atteso che ogni verbale in forma riassuntiva - che fa piena prova sino a querela di falso - contiene i detti nominativi, sicché nessuna violazione del diritto di difesa può nel caso ravvisarsi; ne consegue che nessuna questione sulla regolare composizione del Collegio

giudicante sia fondata. Si osserva, inoltre, che il Presidente titolare della Corte d'Assise costituita come dai citati provvedimenti - il dottor Michele Petrangelo - oggi risulta momentaneamente impedito, ciò consente l'operatività del disposto di cui all'Articolo 10 del Decreto Legislativo 273/89; la procedura ivi indicata distingue in effetti tra impedimento di natura temporanea ed impedimento di natura definitiva, stabilendo che nel primo caso il Magistrato aggiunto disponga la sospensione del dibattimento salvo un prolungamento oltre il decimo giorno del predetto impedimento, ipotesi in cui la sostituzione del Magistrato impedito con quello aggiunto diventa definitiva, senonché il Presidente Petrangelo cesserà di appartenere all'ordine giudiziario in data 02 agosto 2017 per raggiunti limiti di età stabiliti per Legge, come facilmente evincibile da una consultazione del sito COSMAG, sicché deve ritenersi che poiché l'impedimento sopravvenuto in effetti è definibile come non destinato ad esaurirsi in un arco contenuto di tempo, è ammissibile la immediata prosecuzione del giudizio davanti all'ufficio come ricostituito con l'aggregazione in via definitiva del Giudice aggiunto senza che sia necessario acquisire alcun consenso delle Parti alla rinnovazione del dibattimento, come espressamente previsto dal comma secondo dell'Articolo 525 Codice di Procedura Penale, conservando efficacia tutti i provvedimenti già emessi e le prove assunte che in questa sede espressamente si confermano. Per questi motivi rigetta le questioni e dispone procedersi oltre. Allora, questo per quanto attiene...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, affinché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, questo è il provvedimento della Corte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, okay, okay.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto attiene invece alla istanza volta a sollecitare l'astensione vi è un altro provvedimento che chiaramente proviene soltanto dai Giudici

che sono stati invitati a procedere all'astensione che vado a leggere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi quando avrà finito io devo fare una eccezione a verbale, quando avrà finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, avvocato, ci faccia finire e poi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - (intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, grazie. Allora, dichiarazione di astensione: le sottoscritte Stefania D'Errico e Fulvia Misserini, rispettivamente Presidente e Giudice a Latere della Corte d'Assise di Taranto, preso atto dell'invito ad astenersi avanzato all'udienza in data 12 luglio 2017 dalle Difese degli imputati, ad eccezione dell'avvocato Carlo Petrone che si è rimesso alla Corte e della dichiarazione di ricsuzione depositata in data odierna fondata sugli stessi motivi; ritenuto che non sussistano le ragioni di astensione di cui alle lettere a), d) ed e) dell'Articolo 36 Codice di Procedura Penale; atteso che nessuno dei Giudici riveste la qualità di creditore degli odierni imputati; atteso che nelle stesse in proprio o quali esercenti la potestà genitoriale, né il coniuge di alcuna di loro, è persona offesa nel presente processo nel senso che ha formalmente esercitato una qualsiasi attività a tal fine diretta; tenuto conto che secondo l'insegnamento della Cassazione non può essere ricsuato persino il Giudice che sia stato citato in giudizio per responsabilità extracontrattuale dal difensore dell'imputato in quanto il semplice atto di citazione per una causa di risarcimento dei danni non è idoneo a qualificare il Giudice come debitore del difensore ed integrare gli estremi della causa di ricsuzione prevista dall'Articolo 37 in relazione all'Articolo 36 comma 1 lettera a) Codice di Procedura Penale, Cassazione 3175 del 2005; che non sussiste inoltre alcuna inimicizia grave tra il coniuge della dottoressa D'Errico ed alcuno degli imputati, atteso che i fatti rappresentati a sostegno dell'istanza sono risalenti nel tempo e che comunque tale condizione deve ritenersi

integrata solamente allorché sia accertata una avversione di tipo personale incompatibile con il ruolo imparziale del Giudice o tale da influenzarne la terzietà nel caso di un congiunto, non potendo costituire motivo di riconsuazione per inimicizia grave le manifestazioni di dissenso ideologico anche radicale del Giudice nei confronti dell'attività a rilevanza pubblica dell'imputato, Cassazione numero 3499 del 2008, conforme Cassazione 30443 del 2003, secondo cui il sentimento di grave inimicizia per essere pregiudizievole deve essere peraltro reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal Giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato estranei al processo; che, come già indicato al punto 1, non sussiste la condizione di cui alla lettera e) in quanto né i Giudici in proprio o quali esercenti la responsabilità genitoriale, né alcuno dei loro prossimi congiunti, hanno assunto la qualità di persone offese in senso sostanziale, si rinvia sul punto a quanto osservato sia con riferimento alla questione pregiudiziale ex Articolo 11 Codice di Procedura Penale, che con riferimento alle questioni preliminari, alle ordinanze in quelle occasioni pronunciate che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte; ritenuto che non sussista inoltre alcuna grave ragione di convenienza a che questi Giudici si astengano con riferimento alla recente e sporadica frequentazione con Tursi Michele e Di Leo Angelo, atteso che la stessa è esclusivamente connessa alla organizzazione della manifestazione che le sottoscritte, in qualità rispettivamente di Presidente e segretario della sottosezione della A.N.M. - Associazione Nazionale Magistrati - di Taranto hanno programmato per il venticinquesimo anniversario della morte di Paolo Borsellino per il prossimo 19 luglio presso la locale Corte d'Appello; ritenuto infine che la partecipazione della dottoressa D'Errico ad una manifestazione contro l'inquinamento non solo risale nel tempo, ma è

esclusivamente legata alla necessità di accompagnare i figli minori in occasione di un evento organizzato dall'istituto scolastico dagli stessi frequentato; ritenuto tuttavia, ferma la consapevolezza della propria serenità di giudizio, l'opportunità di sottoporre al vaglio dell'autorità competente la valutazione dei fatti, ove ravvisi gravi ragioni di opportunità, letto ed applicato l'Articolo 36 Codice di Procedura Penale, dichiarano di astenersi dalla trattazione del processo a carico di Riva Nicola più altri, disponendo la trasmissione degli atti al signor Presidente del Tribunale di Taranto. A questo punto rinviando il processo, visto che c'è stato... non credo, Avvocato, che ci sia motivo per... in termini...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, no, era con riferimento all'altra ordinanza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...soltanto affinché restasse a verbale la mia eccezione di nullità in relazione alla questione precedente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, vista l'astensione, rinviando a martedì 19 settembre, ore 09.30, con la precisazione che l'udienza si svolgerà nella nuova aula Bunker presso la vecchia sede della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ubicata in Taranto, quartiere Paolo VI, al Viale Cannata senza numero, di fronte all'attuale sede della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto. Possiamo liberare il teste che era comparso...

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...perché, vista l'ora tarda, non riusciamo...

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa, vorrei segnalare un impedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, avvocato.

AVVOCATO VOZZA - Sì, volevo segnalare quella data, Presidente,

che nella medesima giornata presso l'aula D lo stesso imputato da me assistito - Capogrosso ingegner Luigi - è impegnato in un processo già fissato con rinvio determinatosi ieri, per l'esame di numerosi testi delle varie liste. No, io questo lo rappresento alla Corte, evidentemente lo rappresenterò anche alla dottoressa Galasso in aula D, non riguarda neanche il difensore che potrebbe, in ipotesi, farsi sostituire in quello, ma riguarda l'imputato presente anche lì così come qui che ha diritto a partecipare ad entrambi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se per gli altri difensori e per il Pubblico Ministero... potremmo fare anche il 20 settembre, quindi mercoledì 20 settembre se per gli altri difensori può andare bene.

AVVOCATO VOZZA - Io non voglio creare intralcio né a lei e né alla dottoressa Galasso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, avvocato...

AVVOCATO VOZZA - ...quindi lo rappresento, se c'è una soluzione alternativa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, facciamo il 20 allora, mercoledì 20 nella stessa località che ho indicato prima. Il teste deve ricomparire il 20 Settembre all'aula Bunker, in Paolo VI, ex Corte d'Appello, di fronte all'attuale Corte d'Appello.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, siccome praticamente avete letto l'ordinanza precedente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...noi, molto velocemente perché io ho chiesto conferma adesso, io non sono riuscito a recepire il dato, c'è stata... quindi mi sembra di aver compreso che c'è stata la partecipazione ad una marcia da parte sua...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, avvocato, perché puntualizza?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ho chiesto conferma...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo abbiamo scritto nero su bianco, cioè veramente io non lo so...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...io ho una grande disponibilità,

però...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è soltanto un problema di carattere tecnico procedurale perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo chiuso quella fase, adesso chiamiamo il prossimo procedimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi scusi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, avvocato, abbiamo chiuso quel procedimento, adesso sto chiamando il processo 1/17...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente, però siccome non si sente bene, noi abbiamo dei problemi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, c'è l'ordinanza, poi si fa la copia e se la legge con calma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è quello il punto, il punto è semplicemente che come io ho dedotto a verbale la nullità in relazione all'altra ordinanza, che quella si è riuscita a sentire, la seconda siccome non si sentiva ho chiesto adesso conferma a chi evidentemente ha potuto sentire, io voglio soltanto che rimanga a verbale che io sto deducendo - affinché resti a verbale - che ho appreso questa circostanza e che resti a verbale perché ovviamente dal punto di vista della ricusazione, per quello che riguarda il mio assistito, devo procedere a fare una integrazione, soltanto questo, cioè se ci date la possibilità, stiamo con mezzi pazzeschi, che non si riesce a sentire, moriamo di caldo, c'è una situazione... se non ci date...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per questo motivo, comunque sia, il processo si svolgerà in aula Bunker proprio perché... per le condizioni logistiche che mi rendo conto che sono molto sacrificate. Comunque, avvocato, io adesso sto chiamando un altro processo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (fuori microfono)- Soltanto questo, affinché restasse a verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

Il **Presidente** rinvia il presente procedimento all'udienza del 20 settembre 2017.

